



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 100
Stagione Sportiva 2013/2014

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n.1 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2013/2014.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 NOVEMBRE 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2013/2014

Riunione del 19 ottobre 2013

Si dà atto che il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, istituito dalla Presidenza Federale a norma dell'art. 4 comma 5 della Legge 91 del marzo 1981, di cui al Comunicato Ufficiale n. 8/A, pubblicato il 14 settembre 1981, riunitosi a Roma, presso la sede Federale, e così composto

Presidente -

Avv. Tito Lucrezio MILELLA

Rappresentanti delle Società -

Dott.Ivano CORRADA
Dott.Cesare DOBICI
Dott.Mario ROSSINI

Rappresentanti degli Allenatori -

Cav.Domenico CARRETTA
Sig.Vittorio RUSSIANO
Sig.Mariano SILVELLO

Segretario -

Dott. Luigi NERI

ha assunto le seguenti decisioni:

1)Recl.n.101/12	Angelo Ivan DI DIO / Pol.Aquila Caltagirone	ACCOLTO
2)Recl.n.123/12	Bruno LIBERATORE / as Rinascita Bussese	ACCOLTO+rinvio a Procura
3)Recl.n.135/12	Antonio GERMANO / ASD LUZZESE Calcio	ACCOLTO+rinvio a Procura
4)Recl.n.173/12	Luigi CAROSELLA / ASD Virus CUPELLO	Parz.Accolto+rinvio a Procura
5)Recl.n. 2/23	Angelo COLOMBO / FC Atletico Montichiari	ACCOLTO+rinvio a Procura
6)Recl.n. 3/23	Danilo BIANCHETTI / US Soresinese C.ASD	ACCOLTO+rinvio a Procura.
7)Recl.n. 14/23	Vito CHIMENTI / ACR MESSINA srl	Cess.Mat.Con.+rinvio a Procura
8)Recl.n. 37/23	Alessandro RAUTI / ASD Fratta S. Caterina	RESPINTO+rinvio a Procura
9)Recl.n. 62/23	FCD Rossoblu Potenza / Giuseppe DE STEFANO	INAMMISSIBILE
10)Recl.n.62bis/23	Giuseppe DE STEFANO / FCD Rossoblu Potenza	ACCOLTO
11)Recl.n. 69/23	Andrea PENSABENE / SSD Fortis TRANI srl	PARZ.ACCOLTO
12)Recl.n. 88/23	Gianluca MARTINA / ASD A.TOMA MAGLIE	ACCOLTO
13)Recl.n. 94/23	Vincenzo CAROPPI 7 ASD Accademia COLOGNO	ACCOLTO
14)Recl.n. 98/23	Giancarlo RIOLFO / ASD IMPERIA	ACCOLTO
15)Recl.n.102/23	Roberto SCARNECCHIA / AC VOGHERA srl	ACCOLTO
16)Recl.n.106/23	Giovanni COCCONE / Centro Sportivo BOSA	PARZ.ACCOLTO
17)Recl.n.107/23	Graziano ROTELLI / Centro Sportivo BOSA	PARZ.ACCOLTO
18)Recl.n.108/23	Antonino FAVRO / ACD Città di CONCORDIA	CESS.MAT.CONT.
19)Recl.n.109/23	Matteo BRESCIANI / US COMACCHIO LIDI	ACCOLTO
20)Recl.n.110/23	Mssimo TAGLIALATELA / asd Progetto C.Sant'Elia	ACCOLTO
21)Recl.n.111/23	Raffaele PINZANI / gsd ROSIGNANO Sei Rose	CESS.MAT.CON.
22)Recl.n.112/23	Massimo AGOVINO / ssd CITTA' di POTENZA	ACCOLTO
23)Recl.n.114/23	Antonio CICHETTI / asd Soccer LAGONEGRO	ACCOLTO
24)Recl.n.115/23	Vincenzo CESTARO / USD PRO CAVESE	INAMMISSIBILE
25)Recl.n.116/23	Alberto RIZZETTO / UPD CITTA' di MUSILE	PARZ.ACCOLTO
26)Recl.n.117/23	Marco APRILE / ASD KAMARAT	PARZ.ACCOLTO
27)Recl.n.118/23	Giovanni PRIOLA / ASD Femminile CAGLIARI	ACCOLT

Roma,19 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
(Avv. Tito Lucrezio MILELLA)

VERTENZA:all. Angelo Ivan DI DIO / POL. AQUILA CALTAGIRONE

(101/12)

ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Mariano SILVELLO

Con ricorso del 15/02/2012 l'allenatore dilettante DI DIO ANGELO IVAN regolarmente iscritto nei ruoli del STF, ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla POL. AQUILA CALTAGIRONE partecipante al Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2010-2011 di pagargli la somma di € 3000 a saldo del premio di tesseramento annuale di € 9000 e il pagamento di € 3315,20 per indennità chilometrica regolarmente documentata oltre gli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione valutaria. Asserisce che a fronte di accordo stipulato e regolarmente depositato in data 24/08/2010 che prevedeva il pagamento di cinque rate scadenti, il 20/09/10 € 1000, 20/11/10 € 2000, 20/01/2011 € 2000, 20/03/2011 €2000 e 20/05/2011 €2000 la POL. AQUILA CALTAGIRONE non ha effettuato il pagamento parziale della rata di marzo e la rata di maggio per un totale di € 3000 oltre il rimborso dell'indennità chilometrica di € 3315,20.

La POL. AQUILA CALTAGIRONE regolarmente invitata da questo Collegio il giorno 28/03/2012 con raccomandata A/R il giorno 19/03/2012 inviava una nota scritta in cui la stessa Società ribadiva di aver dato in contante la cifra di € 8000 con le ricevute allegate a firma del sig. DI DIO oltre un assegno del Banco di Sicilia n°3574024327-03 con scadenza 31/07/2011 di € 1500 quale saldo al premio di tesseramento. Per quanto riguarda il rimborso spese dell'indennità chilometrica la Società a suo dire rilasciava al sig. DI DIO due assegni del Banco di Sicilia n°3588212688-08 e n° 3588211677-11 di euro 1000 cadauno per un totale di € 2000. Così facendo la POL. AQUILA CALTAGIRONE ritiene aver corrisposto i 9000 euro quale premio tesseramento ed euro 2500 anziché euro 3315,20 quale rimborso forfettario inerente l'indennità chilometrica in quanto da accordi intercorsi con l'allenatore durante il tragitto viaggiavano altri tesserati. Il giorno 02/04/2012 perveniva a questo Collegio una nota dell'allenatore sig. DI DIO ANGELO IVAN il quale riferiva che le ricevute n°3 e n°4 di euro 1000 cadauna sarebbero false e le ricevute degli assegni datati 21/09/2011 e 26/10/2011 sarebbero riferiti alla stagione in corso. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta non può ritenere fonte di prova il pagamento da parte della società di € 3500 mediante tre matrici bancarie anonime nè può ritenere false le ricevute n° 3 e 4, inoltre le ricevute degli assegni datati 21/09/2011 e 26/10/2011 di cui parla l'allenatore non risultano pervenute a questo Collegio.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, ritiene di trasmettere gli atti alla Procura Federale per l'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda, in particolare per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previste dall'art. 1 del C.G.S.

Il giorno 21.06.2013 perveniva a questo Collegio la relazione della Procura Federale effettuata dall'Avv. Orazio Maggio da dove si evinceva che convocato l'allenatore DI DIO questi confermava quanto scritto nel ricorso presentato a questo Collegio. Per fugare i dubbi veniva convocato il Presidente della POL. AQUILA CALTAGIRONE all'epoca dei fatti sig. Sanfilippo Salvatore e lo stesso non compariva. Il giorno 16.04.2013 convocata la sig. SAPIENZA SANTA attuale presidente comunicava che per problemi di salute non si poteva presentare. Convocata nuovamente il 23.04.2013 la stessa non compariva senza fornire alcuna giustificazione. Le considerazioni finali espresse dall'Avv. Maggio sono :

- 1) La sottoscrizioni delle ricevute 3 e 4 presentano evidenti e profonde differenze sostanziali che fanno sinceramente e fortemente dubitare sulla loro autenticità.
- 2) Gli assegni emessi in data 21/09/2011 e 26/10/2011 sembrano riconducibili ad altro e successivo accordo economico rispetto a quello oggetto della presente indagine. Ciò atteso sia che in data 09/09/2011 viene sottoscritto l'accordo relativo alla stagione 2011/2012 sia perché

effettivamente nella matrice , prodotta dalla stessa Pol. Aquila Caltagirone, viene indicata quale causale dell'assegno del 26/10/2011 la seconda di otto rate.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla POL. AQUILA CALTAGIRONE di pagargli la somma di € 3000 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2010/2011 e di € 3315,20 per rimborso spese di indennità chilometriche regolarmente documentate oltre € 120 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 6435 oltre gli interessi che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine, per l'invocato risarcimento di svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico, come costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle nuove disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Bruno LIBERATORE / RINASCITA BUSSESE

(123 / 12)

ARBITRI: Mariano SILVELLO e Mario ROSSINI

Con ricorso del 29 marzo 2012, l'allenatore dilettante Bruno Liberatore regolarmente iscritto nei ruoli federali, adiva a questo Collegio Arbitrale, lamentando il mancato pagamento da parte della società Rinascita Bussese di euro 1.500,00 a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico, regolarmente depositato presso il Comitato Regionale FIGC del Molise. Nell'assumere il tecnico Liberatore Bruno a responsabile della prima squadra, compagine partecipante nel campionato di Promozione, la società si era impegnata a corrispondergli la somma di euro 4.500,00 come premio di tesseramento, relative alle rate scadute al 30/06/2011. Dichiarava di aver ricevuto solamente la somma di euro 3.000,00 ed reclama il residuo mancante.

Con raccomandata del 19 aprile 2012 il Segretario del Collegio Arbitrale invitava la società Rinascita Bussese a presentare le proprie controdeduzioni al ricorso e all'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La società tramite il suo presidente Picciano Liberato, dichiarava di aver onorato quanto pattuito nell'accordo economico con il ricorrente, ed allegava due ricevute in originale di euro 500,00 al 10/ ottobre 2010 e di euro 4.000,00 al 27 maggio 2011 per un totale di 4.500,00 euro.

Il Liberatore replicava di aver ricevuto sei rate da 500,00 euro per un totale di euro 3.000,00. Smentiva categoricamente le affermazioni della società e in particolare l'emissione della somma di euro 4.000,00, e accusava la stessa di aver maldestramente modificato i numeri nella ricevuta, evidenziando la correzione della cifra 5 con uno 0 e di aver aggiunto un 4 davanti. Approfittando che in buona fede aveva lasciato vuoto lo spazio circostante. Non poteva inoltre rilasciare tale cifra in un'unica soluzione per la normativa vigente sulla tracciabilità. Il 24 maggio 2012 la Società interveniva nuovamente ammettendo di aver modificato la cifra come asserisce il tecnico, ma di averlo fatto solamente per questione di spazio, comunque alla somma in cifre è seguita la somma scritta in lettere che risolve ogni dubbio. A questo punto il Collegio ha deciso di mandare la documentazione alla Procura Federale perché ne accertasse la veridicità.

In data 4 marzo 2013 La Procura federale, dopo aver interrogato tutti gli interessati in questione (Presidente, segretario ed allenatore) i quali hanno riconfermato le loro precedenti versione dei fatti, e dopo un'attenta analisi della documentazione in atti, pur non esprimendo un giudizio definitivo, rileva una profonda contraddizione nella tesi dell'allenatore, infatti risulta quanto meno singolare che la società abbia successivamente (oltre alle 6 ricevute da euro 500,00 per un totale di 3.000,00 euro, riconosciute dal tecnico) modificato una quietanza, inserendo una cifra maggiore(euro 4.000,00) rispetto a quella richiesta dall'allenatore (euro 1.500,00).

Alla luce di quanto sopra ed esaminata la documentazione pervenuta dichiara il ricorso meritevole di accoglimento,non avendo la società fornito la prova del pagamento,non essendo valida la ricevuta di € 4.000,00,la cui falsità materiale è stata ammessa dalla società,che ha confermato in sede di accertamenti.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso dell'allenatore Bruno Liberatore meritevole di accoglimento, eppertanto deve essere liquidata in favore del ricorrente la somma di € 1.500,00 oltre ad interessi equitativamente calcolati in € 35,00 per un totale di € 1.535,00.

Si decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per ogni ulteriore determinazione per il comportamento della società.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato all'art.8 del CGS.

VERTENZA: all. Antonio GERMANO / A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965

(135/12)

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA

L'allenatore dilettante Antonio Germano in data 24 aprile 2012 si rivolge a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento da parte della società A.S.D. Luzzese Calcio, partecipante al campionato Regionale Calabro di Promozione, della somma di €. 2.000,00 a saldo del premio di tesseramento pattuito con la medesima in data 21 settembre 2011 e di €. 900,00 a titolo di rimborso spese per i viaggi da lui sostenuti nello svolgimento delle sue funzioni di allenatore a favore della società nel periodo antecedente il suo esonero.

Ad avallare quest'ultima richiesta viene riportato un dettagliato elenco dei chilometri percorsi dalla sua residenza al campo di gioco e del numero degli allenamenti e gare da lui effettuati.

Chiede pertanto gli venga riconosciuta la cifra complessiva di €.2.900,00 oltre agli interessi maturati.

Dichiara di essere stato verbalmente esonerato in data 21 febbraio 2012 e di aver fatto richiesta di comunicazione scritta alla società di tale decisione comunicando altresì di rimanere a disposizione della medesima sino al termine della stagione 2011/2012.

Al ricorso vengono allegati:

- contratto economico stipulato con la A.S.D. Luzzese Calcio nel quale si conviene che la società, nell'assumere il tecnico Antonio Germano quale allenatore responsabile della prima squadra, si impegna a riconoscergli un compenso annuo di €. 4.000,00 da pagarsi in 4 rate da €.1.000,00 cadauna alle scadenze dei mesi di settembre, dicembre 2011 e marzo e giugno 2012. Alla lettera 2b dell'accordo viene previsto anche un rimborso spese per i viaggi da lui sostenuti
- lettera di richiesta alla società di esonero per iscritto
- elenco dettagliato delle spese di viaggio
- ricevuta della raccomandata attestante l'invio del presente ricorso alla controparte

Con raccomandata del 7 maggio 2012 il Segretario del Collegio invita la società A.S.D. Luzzese Calcio a presentare le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Antonio Germano ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

Alla richiesta del Collegio Arbitrale sull'avvenuto o meno deposito del contratto il Comitato Regionale Calabria risponde in modo affermativo inviando copia del medesimo.

La società A.S.D. Luzzese Calcio, con lettera raccomandata del 24 maggio 2012 firmata dal f.f. delegato alla firma sig. Falbo Franco, invia le proprie controdeduzioni dichiarando infondata la richiesta del sig. Germano in quanto il medesimo aveva spontaneamente rassegnato, con lettera regolarmente sottoscritta, le proprie dimissioni da tecnico della società.

A conferma di ciò allega un documento con intestazione "Studio Legale Gardi F." pervenuto alla A.S.D. Luzzese Calcio in data 21 febbraio con il quale l'allenatore Antonio Germano, rassegnando le proprie dimissioni dalla conduzione della prima squadra, dichiara di non avere nulla a pretendere dalla Luzzese Calcio in relazione all'accordo stipulato con la medesima il 22 settembre 2011.

Rilascia inoltre quietanza per €.6.500,00 ricevuti per la sua attività svolta comprensiva dei rimborsi spese. Tale documento reca in calce le firme sia del Germano che del legale Gardi.

In data 4 giugno 2012 l'allenatore Antonio Germano invia al Collegio ed alla controparte le sue osservazioni su quanto esposto dalla società nelle controdeduzioni.

Conferma interamente quanto richiesto nel suo ricorso e dichiara di non aver mai sottoscritto alcun documento di dimissioni ma di essere stato esonerato senza peraltro ricevere risposta alla sua richiesta di esonero scritto.

Invita infine la società a fargli pervenire il documento attestante le sue dimissioni annunciato come allegato alle controdeduzioni ma mai inviato.

A fronte delle predette affermazioni e in considerazione della gravità delle stesse in relazione ad eventuali violazioni dei principi di lealtà e probità previste dall'art.1 del Codice di Giustizia Sportiva il Collegio ha trasmesso gli atti del ricorso ,per tramite del proprio Segretario, alla Procura Federale della FIGC.

La Procura Federale con lettera del 15 luglio 2013 ha inviato al Collegio la relazione redatta dal proprio collaboratore in merito all'incarico ricevuto di effettuare un accertamento in ordine alla eventuale contraffazione di una firma riportata su un documento presentato dalla società A.S.D. Luzzese Calcio attestante le dimissioni dell'allenatore Antonio Germano non riconosciuto dal medesimo.

Dall'esame della relazione in questione si evince che il collaboratore acquisita la relativa documentazione ha effettuato le rispettive audizioni di:

sig. Antonio Germano,allenatore FIGC

sig. Franco Lirangi, presidente soc. A.S.D. Luzzese Calcio

sig. Fabio Gardi, segretario soc. A.S.D. Luzzese Calcio

sig. Francesco Mendace, vice presidente soc. A.S.D. Luzzese Calcio

sig. Vittorio Tignatelli, calciatore tesserato soc. A.S.D. Luzzese Calcio

sig. Francesco Sbanò, tecnico subentrato soc. A.S.D. Luzzese Calcio

Gli accertamenti espletati,oggetto del presente procedimento,hanno evidenziato l'esistenza di prove certe circa l'incarico svolto dal tecnico Antonio Germano per la società A.S.D. Luzzese Calcio nel periodo settembre 2011-febbraio 2012. (documentazioni in atti e dichiarazioni rilasciate dai tesserati ascoltati).

In riferimento all'accertamento sul documento di dimissioni del tecnico è emerso che la firma di Antonio Germano apposta sulla lettera di dimissioni presentato dalla società non è corrispondente a quella risultante sia sull'accordo economico del settembre 2011,sia nella corrispondenza intercorsa tra il Germano,la società ed il Collegio Arbitrale.

Inoltre da sottolineare la contraddittorietà di alcune dichiarazioni rilasciate dai tesserati della A.S.D. Luzzese Calcio relative alle cifre versate al tecnico ed alle modalità di pagamento.

Sicuramente al tecnico sono state versate le prime due rate dell'accordo sottoscritto per un totale di €.2.000,00 mentre sono rimaste insolute le rate con scadenza marzo e giugno 2012.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, tenuto conto di quanto affermato nella relazione del collaboratore della Procura Federale, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso del tecnico Antonio Germano e obbliga la società A.S.D. Luzzese Calcio al pagamento a suo favore della somma di €. 2.000,00 a saldo del premio di tesseramento,di €. 900,00 a titolo di rimborso spese e di €. 90,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di €. 2.990,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Ritiene inoltre di dover segnalare la A.S.D. Luzzese Calcio alla Procura Federale per l'accertamento di eventuali violazioni dei principi di lealtà e probità.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'Art.94 ter,comma 13 delle NOIF e collegato Art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: All: Luigi CAROSELLA / A.S.D. VIRTUS CUPELLO

(173/12)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

Con ricorso del 25/06/2012, l'allenatore di Base Uefa "B", Luigi Carosella, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della A.S.D. Virtus Cupello, partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D., per la stagione sportiva 2010/2011, il pagamento della somma di €. 8.750,00, a saldo delle sue spettanze, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il ricorrente ha allegato al ricorso, oltre alla copia dell'accordo economico, sottoscritto con la Società A.S.D. Virtus Cupello, in data 20/08/2010, da cui si evince che, per l'attività di allenatore della 1^a squadra, quest'ultima si era impegnata a corrispondergli €. 11.500,00, da pagarsi in quattro rate di € 2.875,00 cadauna, aventi scadenze al 30 dei mesi di ottobre e dicembre 2010 e di marzo e maggio 2011, anche la copia della richiesta emissione tessera di tecnico con la predetta società, datata 28/07/2010.

Il ricorrente, inoltre, ha comunicato di aver portato a termine la stagione sportiva 2010/2011 e che ha percepito nel mese di dicembre 2010 un assegno pari ad € 2.750,00.

Il Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D., su richiesta della Segreteria di questo Collegio, ha comunicato che è stato depositato, in data 28/07/2010, una scrittura, per la stagione sportiva 2010/2011, da cui si evince che all'allenatore Luigi Carosella è stato affidato la conduzione tecnica della squadra della A.S.D. Virtus Cupello, partecipante al Campionato di Eccellenza, il quale opera a titolo gratuito non essendo stato redatto alcun accordo economico e che, nel caso in cui tale situazione dovesse modificare le parti si impegnano a depositare l'eventuale nuova pattuizione onerosa nel termine di giorni 15 dalla sottoscrizione.

La Segreteria di questo Collegio, con raccomandata del 31/07/2012, ha invitato la A.S.D. Virtus Cupello a fornire le proprie controdeduzioni e all'allenatore a replicare alle stesse.

La Società convenuta, con raccomandata del 18/08/2012, ha fatto pervenire le sue osservazioni, asserendo che il ricorrente non ha mai presentato alcun sollecito di pagamento nel corso della stagione sportiva 2010/2011, né tantomeno nel corso della stagione 2011/2012, con ciò violando la normativa prevista in materia di ricorsi al Collegio Arbitrale; infatti, " l'accordo tra società ed allenatori dilettanti prevede che prima di ricorrere al Collegio Arbitrale si debba procedere al tentativo di sollecito e ricomposizione bonaria della controversia" e, " nel caso di specie il sig. Carosella non ha affatto presentato né un tentativo di sollecito, né tantomeno un tentativo di conciliazione nei confronti della A.S.D. Virtus Cupello"; ritiene, pertanto, " il reclamo presentato dovrà considerarsi improcedibile oltre che illegittimo per violazioni dell'accordo AIAC".

Il legale rappresentante della Società continua sostenendo che, in data 28/02/2011, l'allenatore ha presentato le dimissioni dall'incarico di allenatore della A.S.D. Virtus Cupello, di ciò fornisce copia, limitando le proprie richieste di pagamento al periodo di attività svolta e, pertanto, la Società ha liquidato le spettanze previste dall'accordo, a dimostrazione di ciò ha allegato:

- ricevuta dei pagamenti effettuati al ricorrente e sottoscritta dallo stesso;
- copia di assegni emessi in favore del Carosella;
- copia di contratto sottoscritto dalle parti in data 20/08/2010 e riferito alla stagione sportiva 2010/2011, contenente un premio di tesseramento di € 11.500,00, da pagarsi in 4 rate di € 2.875,00.

Alla luce di quanto sopra ha comunicato che il reclamante non ha più nulla a pretendere dalla A.S.D. Virtus Cupello.

Nella sua replica l'allenatore, ha comunicato che le dimissioni da lui presentate in data 28/02/2011, furono respinte il giorno dopo dalla Società dopo un incontro chiarificatore, che il suo rapporto è durato fino alla scadenza naturale del 30/06/2011, così come da riscontro dalle distinte di gara vista la sua presenza in panchina.

A dimostrazione di ciò il ricorrente ha allegato diverse copie di giornali locali, recanti date successive alle sue dimissioni, contenenti articoli che riguardano il suo rapporto con la convenuta.

Il ricorrente, inoltre, ha precisato che la scheda con i pagamenti risulta errata e che l'unico pagamento ricevuto, stagione sportiva 2010/2011, è l'assegno della Carichieti n. Ab 0509810496 del 23/12/2010 di € 2.750,00, il solo presente nella scheda al momento della firma e, pertanto, le altre voci sono state arbitrariamente aggiunte. Ha precisato, ancora, che non ha mai ricevuto i due pagamenti in contanti riportati alle date del 23/12/2010 e 20/10/2011 e che è strano che a fianco degli importi sulla scheda non è riportata la sua firma.

Ancora, che gli assegni riportati (7/03/2011, 22/04/2011 e 7/11/2011) non sono pagamenti relativi alla stagione sportiva 2010/2011 ma pagamenti in ritardo relativi a quella 2009/2010 nella quale ha prestato la sua attività di allenatore per la stessa A.S.D. Virtus Cupello. Infine che se avesse percepito quanto stabilito la società avrebbe dovuto avere una quietanza all'uopo rilasciata nella quale si sarebbe evidenziato che erano state soddisfatte tutte le sue spettanze relative alla stagione sportiva 2010/2011.

Ha concluso reiterando la sua richiesta di € 8.750,00, oltre agli interessi di mora, e qualora venisse ritenuto opportuna dal Collegio si rende disponibile a qualsiasi chiarimento.

Considerato la richiesta dell'allenatore Carosella Luigi il quale ha reclamato la somma di 8.750,00, quale residuo di quella pattuita nell'accordo economico pari ad € 11.550,00 pattuita con la A.S.D. Virtus Cupello per la stagione sportiva 2010/2011 e tenuto conto delle controdeduzioni della A.S.D. Virtus Cupello la quale ha sostenuto di aver saldato ogni sua spettanza al sopraccitato Carosella per la sua attività di allenatore fino alla data delle sue dimissioni, avvenute il 28/02/2011, il Collegio Arbitrale ha deciso di interessare la Procura Federale della FIGC, con l'invio di tutti gli atti e documenti del ricorso per accertare la verità dei fatti nonché delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda.

La Procura Federale della FIGC, con lettera del 7/06/2013, ha disposto la trasmissione della relazione redatta dal proprio collaboratore, avv. Caravetta Massimo, in merito all'incarico ricevuto. Questi dopo l'audizione del Presidente della A.S.D. Virtus Cupello, sig. Ciffolilli Michele, del Segretario della A.S.D. Virtus Cupello, sig. Bellano Carmine e del ricorrente sig. Carosella Luigi, attualmente tecnico della A.S.D. Boiano, ha accertato esattamente come si sono svolti i fatti in merito ai pagamenti effettuati e non dalla A.S.D. Virtus Cupello in favore del tecnico Carosella Luigi.

Mentre la A.S.D. Virtus Cupello è riuscita a depositare una serie di documenti che attestano che gli importi corrisposti al Carosella ammontano ad € 7.600,00, a fronte degli € 11.500,00 pattuiti, l'allenatore non ha fornito alcun elemento e/o probatorio che le somme dal medesimo incassate riguarderebbero gli emolumenti per le stagioni precedenti a quella interessata, si appalesa che il credito vantato nei confronti della A.S.D. Virtus Cupello ammonta ad € 3.900,00.

Il Collegio esaminata la documentazione in atti, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla ASD Virtus Cupello di corrispondere all'allenatore sig. Carosella Luigi la somma di € 3.900,00, a saldo del premio tesseramento pattuito per la stagione sportiva 2010/2011, oltre ad € 156,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 4.056,00.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

Per il mancato deposito del contratto a titolo oneroso, sottoscritto il 20/08/2010, presso il competente Comitato Regionale Abruzzo della Lnd, si decide di deferire l'allenatore Luigi Carosella alla Procura Federale per quanto di competenza.

Decide, altresì, che la Segreteria di questo Collegio Arbitrale, nel comunicare l'esito della vertenza alla Procura Federale, così come richiesto dalla stessa, trasmetta gli atti del procedimento per l'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda, in particolare, per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previsti dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche alla luce della violazione commessa dall'allenatore per il mancato deposito del contratto a titolo oneroso, sottoscritto il 20/08/2010, presso il competente Comitato Regionale Abruzzo della Lnd.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.-

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO

Con ricorso del 3 luglio 2012 l'allenatore professionista signor Angelo Colombo ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la società A.C. Carpenedolo Srl nella stagione sportiva 2011/2012 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato nazionale dilettanti – Girone B.

Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 16 agosto 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli, un premio annuale di tesseramento di € 15.000,00 (quindicimila/00). L'importo doveva essere erogato in dieci rate da € 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuna all'ultimo giorno dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2012.

Con il reclamo in esame l'allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.C. Carpenedolo Srl di corrispondergli la somma di € 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) quale saldo di quanto concordato nell'accordo economico avendo percepito esclusivamente la prima rata di agosto di € 1.500,00 (millecinquecento/00); alla predetta cifra chiede che vengano calcolati gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Con raccomandata del 14 settembre 2012 il tecnico rendeva edotto il Collegio che la A.C. Carpenedolo Srl aveva cambiato la propria denominazione in F.C. Atletico Montichiari Srl, mantenendo la medesima matricola, di conseguenza aveva provveduto a reiterare la raccomandata contenente l'intero ricorso e la relativa documentazione sia al Collegio Arbitrale sia alla società a cui veniva consegnata in data 4 settembre 2012.

Effettuati gli opportuni accertamenti, il Segretario del Collegio, con raccomandata del 15 settembre 2012, ricevuta il 22 ottobre successivo, ha invitato la F.C. Atletico Montichiari Srl a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore le sue osservazioni alle eventuali argomentazioni della società.

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 27 novembre 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 30 novembre successivo, ha trasmesso copia "dell'accordo economico stipulato tra la società F.C. ATLETICO MONTICHIARI (ex Carpenedolo) ed il Sig. COLOMBO ANGELO relativo alla stagione sportiva 2011/2012" regolarmente depositato in data 23 agosto 2011.

Il Presidente della società F.C. Atletico Montichiari Srl, con lettera raccomandata del 6 novembre 2012 ha contro dedotto affermando che "il sig. Angelo Colombo ha percepito in data 03/09/2011 un acconto di € 5.000,00 (cinquemila/00) ricevuti a mezzo rimessa diretta per contanti, ricevuta della quale allego copia non in originale in quanto non in nostro possesso (doc. 1) e un assegno circolare emesso da UBI Banca di Brescia n. 3201273822-06 datato 20/10/2011 di € 1.500,00 (millecinquecento/00) (doc.2) per un totale di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00); a nostra insaputa ha consumato pasti presso il Ristorante Pizzeria Il Gabbiano di Carpenedolo (doc. 3) dichiarando di poter usufruire di tale servizio con il consenso dell'A.C. Carpenedolo Srl., cosa assolutamente falsa". Il Presidente fa presente che il sig. Colombo ha lavorato per solo tre mesi percependo un totale di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00). Chiede inoltre che "visto lo stato di crisi in cui versa lo sport italiano, soprattutto a livello dilettantistico, che qualora non venga accolta la ns. istanza, ci venga almeno concesso un congruo lasso di tempo per effettuare i pagamenti". Alla raccomandata vengono allegate copie della ricevuta firmata dal tecnico, copia dell'assegno circolare citato nel testo e copia della ricevuta del Ristorante il Gabbiano di € 523,00 (cinquecentoventitre/00) genericamente indicante "pasti dal 2/09 al 14/09/2011 (pranzi)".

Alle predette contro deduzioni della società ha replicato il Sig. Colombo con raccomandata del 13 novembre 2012, inviata anche alla società, affermando la falsità della scrittura e della firma apposte sulla ricevuta prodotta dalla controparte e che tutte le volte in cui aveva mangiato al Ristorante il Gabbiano aveva regolarmente pagato di tasca propria.

Il Presidente della società F.C. Atletico Montichiari Srl replica a sua volta con raccomandata del 27 novembre 2012 confermando in sostanza quanto ha precedentemente affermato e precisando che ha proceduto al pagamento della fattura del Ristorante il Gabbiano ritenendo di poter poi trattene l'importo dai compensi dovuti al Sig. Colombo. Fa presente altresì che la società, negli anni pregressi, non ha mai avuto vertenze o contenziosi con calciatori, allenatori e collaboratori.

L'allenatore, con raccomandata del 4 dicembre 2012 conferma quanto precedentemente asserito.

A fronte delle predette affermazioni e considerata la gravità delle stesse il Collegio in data 28 marzo 2013 ha trasmesso, per il tramite del proprio Segretario, tutti gli atti del ricorso alla Procura Federale della FIGC per l'accertamento di eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda in particolare per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previste dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

La Procura Federale con lettera del 15 aprile 2013, Prot. 304/948 ha disposto la trasmissione della relazione redatta dal proprio collaboratore in merito all'incarico ricevuto di effettuare una accertamento in ordine alla contraffazione di una ricevuta la cui compilazione e relativa sottoscrizione viene disconosciuta come propria dall'allenatore.

Dall'esame della relazione in questione si evince che il collaboratore ha acquisito la relativa documentazione ed ha effettuato l'audizione del Presidente, Sig. Maurizio Viola il quale, per sua stessa ammissione ha dichiarato che la quietanza è stata da lui predisposta e che la firma è stata riprodotta tramite scansione informatica. Appare inoltre inattendibile, afferma il collaboratore della Procura, che l'originale della ricevuta resti in mano al creditore e non del debitore. Sotto il profilo temporale, risulta altresì inverosimile, prosegue il Collaboratore, che "le Parti si siano accordate per versare/ricevere a settembre ed ottobre 2011 € 6.500,00 e cioè € 2.000,00 più del pattuito (€ 4.500,00 corrispondenti alle mensilità di agosto, settembre, ottobre 2011). Rileva infine che i pasti consumati presso il Ristorante il Gabbiano risultino essere troppi per il periodo indicato nella fattura, considerato che il Presidente stesso ha ammesso che il costo medio di un pasto si aggira intorno ai 30/35 euro il che porterebbe a dedurre che il tecnico avrebbe consumato nel periodo, non meno di 14 o 15 pasti, cosa assolutamente improbabile, tutto ciò avvalorato dal fatto che nella ricevuta non si fa mai riferimento a pasti consumati dal Sig. Colombo.

Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione pervenuta, tenuto conto di quanto accertato nella relazione del collaboratore della Procura Federale, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società F.C. Atletico Montichiari Srl di corrispondere all'allenatore signor Angelo Colombo la somma di € 13.922,00 (tredicimilanovecentoventidue/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012 pari ad € 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 422,00 (quattrocentoventidue/00). L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio

Il Segretario del Collegio Arbitrale comunicherà la presente decisione alla Procura Federale così come richiesto da quest'ultima nella lettera di trasmissione della relazione del collaboratore del 15 luglio 2013 trasmettendole inoltre gli atti del procedimento per l'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda dei principi di lealtà e probità previste dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche alla luce dell'ammissione del Presidente della società F.C. Atletico Montichiari Srl sulla falsificazione della quietanza di € 5.000,00 (cinquemila/00) dell'allenatore prodotta in atti.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Danilo BIANCHETTI / U.S. SORESINESE CALCIO A.S.D.

(3/23)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

Con ricorso del 2/07/2012 all'allenatore di Base Uefa B Danilo BIANCHETTI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della U.S. SORESINESE CALCIO A.S.D. il pagamento di €. 4.100,00, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, a saldo della somma pattuita in contratto, avendo percepito solo la somma di € 2.200,00 a fronte di € 6.300,00 pattuiti.

Il ricorrente ha precisato che, con regolare scrittura privata del 23/08/2011, di cui ha allegato copia, la sopra citata Società si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di €. 6.300,00, da pagarsi in quattro rate con scadenze al 31/10/2011 di €. 1.500,00; al 31/12/2011 di € 1.500,00; al 28/02/2012 di € 1.500,00 ed al 31/05/2012 di € 1.800,00, per lo svolgimento dell'attività di allenatore della 1^ squadra partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D. - F.I.G.C.-

Il Comitato Regionale Lombardia della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, in data 14/01/2013, ha inviato a mezzo fax la documentazione depositata presso i loro Uffici e più precisamente:

- copia richiesta di emissione tesseramento per l'anno 2011/2012, datato 18/08/2011;
- copia di contratto oneroso, datato 23/08/2011;
- copia di comunicazione di affidamento incarico per la conduzione tecnica a nome di Bianchetti Danilo, datato 16/10/2011, con l'indicazione che l'opera che sarà svolta dal tecnico sarà a titolo gratuito e con l'indicazione che nel corso della stagione ciò potrà subire variazione con l'impegno di nuovo deposito in caso pattuizione onerosa
- copia di comunicazione inviata al Comitato Regionale Lombardia della LND di accordo a titolo gratuito con l'allenatore Bianchetti Danilo che annulla e sostituisce il precedente, datato 22/10/2011;
- copia di comunicazione inviata al Comitato Regionale Lombardia di cambio conduzione tecnica a far data dal 23/11/2011, a seguito di esonero dell'allenatore Bianchetti Danilo con decorrenza 22/11/2011;
- copia di accordo economico sottoscritto con il ricorrente in data 23/08/2011, relativo alla stagione sportiva 2011/2012.

Con raccomandata del 15/09/2012, il Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha invitato la U.S. Soresinese Calcio A.S.D. alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente e la copia del contratto economico mentre all'allenatore le eventuali osservazioni sulle quanto eventualmente comunicato dalla società.

La società convenuta, con raccomandata del 26/10/2012, a firma del Presidente Mizzotti Franco nel prendere atto della vertenza promossa dall'allenatore Bianchetti Danilo, ha comunicato che:

- a- In data 18/08/2012, ('anno è 2011) come si evince dal documento allegato in atti e verificato da questo Collegio Arbitrale, la Segreteria della società provvedeva a richiedere al Comitato Regionale Lombardia il Tesseramento Tecnico n. 15269 per il sig. Bianchetti Danilo e alla redazione di accordo per il cosiddetto "Contratto Oneroso", a seguito di insistenze dell'allenatore che veniva sottoscritto dalle parti in data 25 Agosto 2011;
- b- In data 26 Agosto la società provvedeva ad inviare al Comitato Regionale di appartenenza della F.I.G.C. la richiesta di tesseramento del Tecnico. Tuttavia, con il Comunicato Ufficiale n. 10 del 01/09/2011 il Comitato Regionale Lombardia riportava:

nonostante la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 52 della L.N.D. che prevedeva “ fino al riordino complessivo della materia, sono vietati premi di tesseramento in favore degli Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva 2011/2012”, continuano a pervenire accordi economici con riferimenti a premi di tesseramento annuale in contrasto con quanto previsto dalle norme e **nulli a tutti gli effetti**;

- c- Alla luce di ciò la Società telefonava all’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Lombardia della LND per sapere se la pratica del Bianchetti era stata inoltrata al Settore Tecnico o giaceva ancora nei loro uffici. Preso atto che nulla era modificato, in data 16/10/2011 la Segreteria della Società provvedeva a redigere nuovo accordo con il sig. Bianchetti con il quale questi si impegnava ad allenare la squadra a “Titolo Gratuito”. A seguito di ciò, in data 05/11/2011, l’Ufficio Tesseramento del Settore Tecnico della FIGC comunicava l’avvenuto tesseramento del Tecnico per la stagione sportiva in corso.
- d- In data 02/12/2011 veniva comunicato al Comitato Regionale Lombardia della LND il cambio della conduzione tecnica della 1^ squadra a seguito dell’esonero dell’allenatore Bianchetti, sostituito con il sig. Ferri Mauro.

Il Presidente, pertanto, nell’evidenziare come il Tesseramento del Bianchetti è stato perfezionato solo in virtù dell’invio di nuovo accordo “Non Oneroso” sottoscritto dalle parti, ritiene indebita la richiesta del ricorrente e come tale assolutamente da respingere.

L’avv. Cesare Di Cintio, legale del ricorrente, ha contro dedotto sostenendo che:

- 1- il suo assistito aveva concluso in data 23/08/2011, con la convenuta un accordo relativo al premio di tesseramento a lui spettante per la conduzione tecnica della Prima squadra, partecipante al campionato di Promozione, per la stagione sportiva 2011/2012;
- 2- che tale accordo veniva depositato dalla U.S. Soresinese Calcio A.S.D. presso il Comitato Regionale Lombardia della LND, con raccomandata del 26/08/2011;
- 3- che in virtù dell’accordo di cui al sopracitato punto 1, la società si obbligava, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Regolamento L.N.D., a corrispondere all’allenatore un importo lordo annuale di € 6.300,00, suddiviso in quattro rate, come documentato con il ricorso;
- 4- che l’U.S. Soresinese Calcio A.S.D. corrispondeva all’allenatore esclusivamente la minor somma di € 2.200,00, a mezzo degli assegni di cui si allegano in copia;
- 5- che l’allenatore Bianchetti Danilo produceva ricorso per l’accertamento del credito residuo del medesimo vantato nei confronti della U.S. Soresinese Calcio A.S.D., pari ad € 4.100,00 e, di conseguenza, la condanna di quest’ultima al pagamento della somma pattuita per la stagione sportiva 2011/2012, oltre agli interessi ed al risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria;
- 6- che in data 29/10/2012, il sig. Bianchetti riceveva le controdeduzioni della convenuta;
- 7- che con il presente atto l’allenatore Bianchetti Danilo formulava le proprie osservazioni, con cui contestava integralmente quanto dedotto dalla Società U.S. Soresinese Calcio A.S.D. circa il pagamento delle somme a lui spettanti in quanto gli argomenti sostenuti sono pretestuosi e infondati per i seguenti motivi:
 - a- Il sig. Bianchetti Danilo ha dichiarato di disconoscere formalmente l’autenticità della sottoscrizione apposta in corrispondenza del proprio nome in calce alla scrittura depositata presso il C.R.L. dalla U.S. Soresinese Calcio A.S.D., nel mese di ottobre 2011 e concernente la gratuità dell’opera prestata in favore del sodalizio.

Il medesimo, infatti, ha negato di aver sottoscritto qualsivoglia documento e di tal fatto non riconosce come propria la sottoscrizione ivi apposta.

La conseguenza di ciò è che la U.S. Soresinese Calcio A.S.D. pare aver depositato presso il Comitato Regionale Lombardia, in un momento successivo al deposito del primo accordo, un secondo e diverso accordo che , non è stato sottoscritto dal sig. Bianchetti Danilo.

Il Collegio Arbitrale sulla scorta di quanto sopra riportato ha ritenuto necessario inviare gli atti del presente ricorso alla Procura Federale per accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta in corrispondenza del proprio nome in calce da parte dell'allenatore Bianchetti Danilo sulla scrittura depositata presso il C.R.L. dalla U.S. Soresinese Calcio A.S.D., nel mese di ottobre 2011, e concernente la gratuità dell'opera prestata dal tecnico in favore del sodalizio.

La Procura Federale, con nota del 15/07/2013, ha trasmesso l'esito degli accertamenti esperiti dal proprio collaboratore, il quale a seguito di audizioni dell'allenatore Bianchetti Danilo, del Presidente all'epoca dei fatti sig. Galli Renzo, del Segretario dell'U.S. Soresinese Calcio A.S.D. sig. Calderini Diego, del Direttore Sportivo della U.S. Soresinese Calcio A.S.D. sig. Maini Maurizio e del tesserato Ferri Mauro, da cui è emerso che "la dichiarazione di gratuità depositata presso gli Uffici del Comitato Regionale Lombardia, peraltro, inviata via fax e mai depositata in originale, è quella riportante la firma apocrifia dell'allora Presidente sig. Galli Renzo."

Alla luce della documentazione in atti ed, in particolare, di quanto accertato dal collaboratore della Procura Federale, il Collegio Arbitrale ritiene fondato il ricorso prodotto dall'allenatore Bianchetti Danilo.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla U.S. Soresinese Calcio A.S.D. di corrispondere all'allenatore Bianchetti Danilo la somma di € 4.100,00 a saldo del premio di tesseramento sottoscritto per la stagione sportiva 2011/2012, oltre ad € 154,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 4.254,00.

Nulla è dovuto, infine, per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

Decide, altresì, che la Segreteria di questo Collegio Arbitrale, nel comunicare l'esito della vertenza alla Procura Federale, così come richiesto dalla stessa, trasmetta gli atti del procedimento per l'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda, in particolare, per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previsti dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.-

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO

Con ricorso del 19 luglio 2012 l'allenatore dilettante signor Vito Chimenti ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di collaboratore della prima squadra della società ACR Messina srl partecipante al campionato Nazionale di Serie D – Girone I, nella stagione sportiva 2011/2012.

Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 1° settembre 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere alla signor Chimenti un premio di tesseramento, di € 14.000,00 (quattordicimila/00) da corrispondersi in nove rate da € 1.555,00 (millecinquecentocinquante/00) ciascuna e scadenti il giorno 5 dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2012 mentre l'ultima scadeva il 30 giugno 2012.

Con il reclamo in esame, il signor Chimenti chiede a questo Collegio di far obbligo alla ACR Messina Srl di corrispondergli l'importo di € 9.330,00 (Novemilatrecentotrenta/00) non avendo la società provveduto ad onorare le ultime sei rate previste dall'accordo economico e più precisamente quelle scadenti nell'anno 2012. Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 27 novembre 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 30 novembre successivo, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 8 settembre 2011. Dal raffronto dell'accordo depositato da quello prodotto dall'allenatore si rilevano le seguenti difformità:

- il documento è intestato ad un certo Carmelo La Spada;
- l'attività da svolgere, nella stagione sportiva 2011/2012, è la medesima di quella riportata nell'accordo presentato dal signor Vito Chimenti;
- le rate sono dieci da € 1.400,00 (millequattrocento/00) ciascuna e scadenti il 20 di ogni mese dal settembre 2011 al giugno 2012;
- il documento depositato porta la data del 20 agosto 2011 mentre quello prodotto porta quella del 1° settembre 2011;
- la firma in calce all'accordo è quella del signor Vito Chimenti ma da un primo esame sembrerebbe contraffatta.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 15 settembre 2012, ricevuta dalla società ACR Messina Srl e dall'allenatore il 23 ottobre successivi, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerata l'anomalia del deposito dell'accordo economico presso il Dipartimento Interregionale sostanzialmente differente da quello presentato dall'allenatore signor Vito Chimenti, ritiene necessario trasmettere, per il tramite del proprio Segretario, gli atti del ricorso alla Procura Federale per l'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda in particolare per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previste dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

La Procura Federale con lettera del 16 luglio 2013, Prot. 321/347 ha disposto la trasmissione della relazione redatta dal proprio collaboratore in merito all'incarico ricevuto di effettuare un'accertamento in ordine alla validità di uno dei due differenti accordi economici prodotti dalle parti.

Dall'esame del documento in questione si evince che il collaboratore ha acquisito la relativa documentazione ed a seguito dell'audizione del Sig. Isidoro Torrisi, amministratore unico della ACR Messina, veniva a conoscenza che il Sig. Vito Chimenti, in data 5 marzo 2013 aveva rilasciato ampia e liberatoria quietanza "con la quale rinunciava espressamente al credito vantato ed al ricorso promosso dinanzi al Collegio Arbitrale". Del predetto documento il Sig. Isidoro Torrisi produceva l'originale quale definizione della vertenza.

Il collaboratore della Procura Federale dichiarava pertanto che: "risulta acclarato che in data 5/3/2013, il Chimenti Vito ha espressamente rinunciato al credito vantato nei confronti della A.C.R. Messina e contestualmente alla vertenza economica promossa davanti al Collegio Arbitrale presso la L.N.D. come da documentazione allegata". Lo stesso Collaboratore precisa altresì che la società ed il tecnico avrebbero avuto il

preciso dovere di informare il Collegio Arbitrale dell'avvenuta rinuncia alla vertenza da parte del Chimenti Vito.

Il Collegio preso atto di quanto accertato dal collaboratore della Procura Federale dichiara cessata la materia del contendere. Decide altresì che la Segreteria del Collegio Arbitrale, comunichi l'esito della vertenza alla Procura Federale, così come richiesto dalla stessa, trasmettendole inoltre gli atti del procedimento per l'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda in particolare per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previste dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche alla luce della svariata difformità fra i due accordi economici l'uno presentato dal Sig. Vito Chimenti allegato al ricorso introduttivo, l'altro depositato presso il Dipartimento Interregionale recante la firma del sig. Vito Cimenti, ma intestato al Sig. Carmelo La Spada.

VERTENZA: all. Alessandro RAUTI / A.S.D. FRATTA SANTA CATERINA

(37/23)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

Con ricorso del 18/08/2012, all'allenatore di Base Uefa B Alessandro RAUTI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. FRATTA SANTA CATERINA, partecipante al campionato di 2^a Ctg. del Comitato Regionale Toscana della Lnd, il pagamento di €. 2.025,00, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria, a saldo della somma pattuita in contratto.

Il ricorrente, nel precisare che con regolare scrittura privata del 28/09/2011, di cui ha allegato copia, la A.S.D. Fratta Santa Caterina si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di €. 3.000,00, da pagarsi in otto rate di €. 375,00 cadauna, aventi tutte scadenze al giorno dieci di ogni mese a partire da settembre 2011 e fino ad aprile 2012; inoltre, era stato previsto un premio salvezza di € 250,00, un premio di qualificazione ai play-off di € 250,00, oltre ad un rimborso spese viaggi forfettario di € 150,00 mensili. Il ricorrente ha, altresì, allegato copia di richiesta emissione tessera di Tecnico con la A.S.D. Fratta Santa Caterina per la stagione sportiva 2011/2012, copia di lettera di esonero inviata alla FIGC-Lnd-C.R.T. dalla sopracitata Società il 15/12/2011, ed, infine, la lettera del 16/07/2012, con la quale nel prendere atto dell'esonero, ha comunicato alla A.S.D. Fratta Santa Caterina, ed inviata per conoscenza anche alla FIGC Settore Tecnico ed all'AIAC Firenze, di restare a disposizione fino al termine della stagione sportiva 2011/2012, ha richiesto il pagamento delle somme di cui è ancora creditore, così come da contratto.

Il Comitato Regionale Toscana della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale del 27/11/2012, con lettera del 28/11/2012, ha comunicato il mancato deposito del contratto di cui si è richiesto notizia.

Il Segretario di questa Collegio Arbitrale, con raccomandata del 22/10/2012, ha invitato la ASD Fratta Santa Caterina alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente e la copia del contratto economico ed all'allenatore le eventuali osservazioni su quanto comunicato dalla Società.

La società convenuta, con raccomandata del 6/11/2012, nel prendere atto della vertenza promossa dall'allenatore Alessandro Rauti, ha comunicato che il ricorrente, successivamente alla gara casalinga del girone 11/12/2011, si è allontanato dal campo sportivo senza dare disposizioni in ordine al programma settimanale degli allenamenti e che contattato a mezzo sms da dirigenti della Società, rispondeva "io per i dirigenti della Fratta non ci sono, non cercatemi più" e, sempre nella stessa data, inviava altro messaggio in cui diceva "per voi sono morto"; successivamente, alla richiesta di alcuni dirigenti della società di formalizzare la propria volontà di interrompere il rapporto a mezzo lettera contenente le proprie dimissioni rispondeva ancora con sms "mi volete esonerare voi, omissis".

La società, infine, ha comunicato che la volontà di interrompere il rapporto contrattuale è stata solo e soltanto dell'allenatore e, pertanto, allo stesso non può essere riconosciuto quanto pattuito in contratto dell'1/08/2011, di cui allega copia.

Con lettera del 19/11/2011, il ricorrente contro deduce a sua volta smentendo quanto sostenuto dalla Società e facendo riferimento alla lettera di esonero con decorrenza 12/12/2011, inviata al Comitato Regionale Toscana della Lnd, in data 21/12/2011.

Il ricorrente, tra l'altro, sostiene che il contratto inviato dalla società è falso in quanto la data è diversa da quella di sottoscrizione, avvenuta l'8/09/2011, e che vi sono alcune imperfezioni; la lettera di esonero è datata 21/12/2011, il giorno prima degli sms e che veniva cercato dai dirigenti perché provvedesse ad inviare le dimissioni; che non aveva mai dato dimissioni scritte, di non aver ricevuto convocazioni al campo di non essere stato assente ingiustificato agli allenamenti visto che

era pronta l'alternativa e di aver solo evitato l'umiliazione di essere costretto alle dimissioni, che sono stati offerti € 1.000,00 per chiudere la questione e che non è stata pagata la rata maturata del 10/12/2011 e quindi antecedente all'esonero.

Sulla scorta dei fatti narrati dalle parti e dei documenti contenuti nel fascicolo, questo Collegio Arbitrale ha ritenuto necessario inviare tutti gli atti e documenti alla Procura Federale per far accertare se l'allenatore Rauti Alessandro fosse stato o meno esonerato dalla A.S.D. Fratta Santa Caterina o se invece lo stesso si fosse dimesso volontariamente.

La Procura Federale con lettera del 23/08/2013, ha disposto la trasmissione della relazione redatta dal proprio collaboratore in merito all'incarico ricevuto di accertare se l'interruzione della collaborazione tra l'allenatore Rauti Alessandro e la A.S.D. Fratta Santa Caterina fosse avvenuta per esonero o per allontanamento volontario del tecnico.

I collaboratori della Procura Federale della FIGC hanno provveduto a redigere una relazione all'esito dell'istruttoria da loro svolta.

Questo Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Rauti Alessandro è da rigettare.

L'allenatore, successivamente alla gara casalinga dell'11/12/2011, si è allontanato dal campo sportivo senza farvi ritorno successivamente per svolgere gli allenamenti della squadra e con gli sms inviati ad alcuni dirigenti della società convenuta ha dato prova di dimissioni volontarie.

Nessun valore assume invece la lettera di esonero, datata 15/12/2011, richiamata dal ricorrente che è stata inviata dalla ASD Fratta Santa Caterina al Comitato Regionale Toscana della Lnd e non già al tecnico, mentre il ricorrente, solo con la lettera del 16/07/2012, a stagione conclusa e con un lungo lasso di tempo dall'esonero, ha comunicato alla ASD Fratta Santa Caterina di restare a disposizione della stessa e di essere creditore di € 2.025,00.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale rigetta il ricorso.

Decide, altresì, che la Segreteria di questo Collegio Arbitrale, nel comunicare l'esito della vertenza alla Procura Federale, così come richiesto dalla stessa, trasmetta gli atti del procedimento per l'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda, in particolare, per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previsti dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche alla luce della violazione commessa tra le parti per aver previsto premi oltre al quello di tesseramento annuale massimo.

La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA: FCD ROSSOBLU' POTENZA srl / all. Giuseppe DE STEFANO

(62/23)

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

La Società Rossoblù Potenza con lettera raccomandata inviata dal suo presidente Sig. Giovanni Ferrara e pervenuta in data 2 novembre 2012 si rivolge a questo Collegio Arbitrale al fine di ottenere la risoluzione del contratto economico sottoscritto col sig. De Stefano Giuseppe, allenatore responsabile della prima squadra. Segnala anche come arbitri l'Avv. Antonio Baratta o in suo impedimento il Dott. Mario Rossini.

La presente richiesta si collega al provvedimento di esonero notificato in data 9 ottobre 2012 al De Stefano Giuseppe fino ad allora impegnato quale tecnico della prima squadra come da accordo economico sottoscritto in data 16 luglio 2012.

Tale decisione era stata presa per fatti avvenuti al seguito di una partita di Coppa Italia e che avevano visto coinvolti allenatore, giocatori e società.

Alle richieste avanzate dal tecnico alla dirigenza societaria in merito all'allontanamento di alcuni giocatori, erano seguite diverse riunioni fra le varie componenti della Rossoblù Potenza durante le quali il tecnico messo a confronto con le parti, evidenziando un discordante comportamento sulle decisioni da adottare, indicava la società con pesanti riferimenti alla Presidenza unica responsabile di tale situazione, accusandola di incapacità e mala gestione.

Durante un ulteriore chiarimento emergevano inoltre problematiche relazionali con i suoi collaboratori (preparatore atletico e preparatore dei portieri).

Di fronte a questo deterioramento dei rapporti, causato unicamente dalle scelte sbagliate e dall'atteggiamento offensivo e litigioso del sig. De Stefano, la Rossoblù Potenza aveva deciso di sollevarlo dall'incarico inviandogli comunicazioni di esonero nelle quali evidenziava il suo deplorabile comportamento tenuto dinanzi a calciatori e tesserati della società con evidente violazione delle Norme Federali e ne annunciava la presentazione agli organi preposti per idonee azioni disciplinari.

Nello specifico la società Rossoblù Potenza contesta al tecnico la violazione di una serie di Norme Federali e precisamente:

- Art.19 comma 1 lettera a) e lettera d) del Regolamento del Settore Tecnico
- Art.35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nelle violazioni delle normative riconducibili all'Art.1 del Codice di Giustizia Sportiva e alle norme di comportamento del regolamento federale vigente ex Art.30 Statuto Federale
- Art.35 comma 2

Le sopra citate violazioni di estrema gravità non hanno consentito prosecuzione di rapporto e per colpa dell'allenatore ne hanno determinato l'allontanamento.

Per quanto sopra esposto, col presente atto, la società Rossoblù Potenza chiede a codesto Collegio Arbitrale di voler dichiarare la risoluzione dei rapporti economici sottoscritti col sig. De Stefano Giuseppe.

Al reclamo vengono allegate le seguenti documentazioni:

Accordo economico sottoscritto in data 16 luglio 2012

Lettera di esonero del 9 ottobre 2012

Contestazione disciplinare del 16 ottobre 2012

Risposta alle contestazioni disciplinari del 22 ottobre 2012

Copia della ricevuta della spedizione alla controparte

Il tecnico il 22 ottobre 2012 risponde a tali accuse affermando che nessuna regola imputatagli era mai stata infranta e per tale motivo dichiara di non essere colpevole di alcuna violazione e di

ritenere che i suoi doveri erano solamente nell'osservanza dell'Art.38 del Regolamento del Settore Tecnico.

Al suo scritto fa seguito una lettera datata 12 novembre 2012 inviata alla Rossoblù Potenza dal fiduciario AIAC Avv. Leo Chiriaco nella quale definisce eccentriche e del tutto fuorvianti le norme presentate dalla società e contestando in toto il suo reclamo ne richiede al Collegio la inammissibilità.

Il Segretario del Collegio con raccomandata del 8 gennaio 2013 informa il sig. De Stefano Giuseppe che la nota pervenuta al Collegio il 13 novembre u.s. non risulta inviata alla controparte e lo invita a provvedere rimettendone poi ricevuta della relativa raccomandata al Collegio.

In data 15 gennaio 2013 l'allenatore provvede ad adempiere a quanto richiesto.

Il Collegio Arbitrale presa visione degli atti pervenuti si ritiene incompetente a decidere sul reclamo della società poiché non rientra nei poteri di questo Organo annullare o meno un contratto.

Al Collegio Arbitrale infatti viene demandata solamente la decisione di controversie economiche laddove ogni decisione riguardi l'accoglimento o meno di una vertenza relativa ad un contratto e non la sua cancellazione.

Eventuali comportamenti di violazioni alle Norme Federali ed ai Regolamenti da parte dei tesserati devono essere denunciati agli Organi Competenti.

In merito alla formulata richiesta della società di scelta degli arbitri si rileva che tale designazione spetta unicamente al Collegio Arbitrale in quanto Organo della Lega Nazionale Dilettanti, istituito dalla Presidenza Federale, ed è composto da elementi nominati per ogni stagione sportiva rispettivamente dalla L.N.D. e dalla Associazione Italiana Allenatori Calcio.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale dichiara il reclamo inammissibile.
La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA: all. Giuseppe DE STEFANO / FCD. ROSSOBLU' POTENZA

(62 BIS/23)

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

L'allenatore di Base Giuseppe Di Stefano in data 12 febbraio 2013 presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento da parte della società Rossoblù Potenza della somma di €2.500,00 a saldo dei ratei maturati alla data del presente ricorso e stabiliti nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 16 luglio 2012, oltre a quelli che successivamente andranno a maturare nel periodo della decisione del Collegio. Chiede gli vengano anche riconosciuti gli interessi di mora ed il risarcimento del danno causato dalla svalutazione monetaria. Dichiarò di aver ricevuto dalla società alla data del ricorso €2.500,00 in contanti ed un assegno di €1.000,00 per un totale di €3.500,00.

Afferma inoltre di essere stato esonerato in data 9 ottobre 2012 e di aver inviato lettera di riscontro del suo esonero alla società comunicando di restare, come da regolamento, a disposizione della medesima sino al termine della corrente stagione sportiva.

Al ricorso viene allegata, oltre copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente reclamo e copia della lettera di suo esonero, una copia dell'accordo economico, regolarmente depositato come confermato dal competente Comitato Regionale Basilicata su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale, con il quale la società Rossoblù Potenza nell'assumere il Di Stefano in qualità di tecnico responsabile della sua prima squadra, partecipante al campionato Regione Basilicata di Eccellenza, si impegna a corrispondergli un premio di tesseramento di €9.000,00 da pagarsi in 9 rate di €1.000,00 cadauna alle scadenze del giorno 5 di ogni mese a partire dal settembre 2012 fino al maggio 2013.

La società Rossoblù Potenza al ricevimento del ricorso del tecnico invia al Collegio in data 20 febbraio 2013 le proprie controdeduzioni dichiarando come la propria posizione difensiva fosse già stata avanzata nella medesima sede in data 31 ottobre 2012 attraverso l'istanza di risoluzione del contratto per colpa imputabile al ricorrente. A conferma di ciò riporta tutta la documentazione presentata nel precedente reclamo.

Il 4 marzo 2013 l'allenatore Di Stefano Giuseppe invia al Collegio Arbitrale le proprie osservazioni contestando integralmente quanto prodotto dalla controparte e confermando la legittimità delle sue richieste. Richieste poi sollecitate con raccomandate spedite alla società ed al Collegio in data 6 aprile e 7 maggio 2013.

Il Collegio Arbitrale esaminati gli atti pervenuti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in considerazione del fatto che le motivazioni esposte nelle controdeduzioni dalla società Rossoblù Potenza, e già presentate nel precedente reclamo del 31 ottobre 2012 con richiesta di annullamento del contratto, sono già state ritenute inammissibili da questo Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo alla società Rossoblù Potenza di corrispondere al tecnico Di Stefano Giuseppe la somma di €5.500,00 relativa al saldo del premio di tesseramento e di €110,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di €5.610,00. L'importo complessivo verrà maggiorato al tasso legale fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per il risarcimento del danno da rivalutazione monetaria in difetto di prova del danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'Art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato Art.8 comma 15 del CGS.

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

Con ricorso del 20/11/2012, l'avv. Marco Sabato, legale dell'allenatore Professionista di 1^a Ctg. Uefa A Andrea PENSABENE, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della S.S.D. FORTIS TRANI S.R.L. il pagamento di €. 7.200,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle rispettive date maturate (18.09, 18.10 e 18.11.2012) fino all'integrale soddisfo.

Nel ricorso il legale rappresentante dell'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la sopraccitata Società si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo di €. 24.000,00, da versarsi mediante n. 10 assegni bancari mensili da €. 2.400,00, un premio netto di €. 5.000,00 nel caso di accesso ai play-off, nella stagione sportiva 2012/2013, un premio netto di €. 10.000,00, nel caso di conseguimento di promozione diretta o tramite i play-off nella stagione sportiva 2013/2014; inoltre, ha allegato copia della lettera con la quale il Presidente della S.S.D. "Fortis Trani" S.R.L. ha comunicato l'esonero del suo assistito a far data dal 17/09/2012.

Il Dipartimento Interregionale LND, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo economico sottoscritto tra le parti in questione è stato depositato in data 27/08/2012, presso i loro Uffici.

Il Segretario di questa Collegio Arbitrale, con raccomandata dell'8/01/2013, ha invitato la S.S.D. Fortis Trani S.R.L alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente, la copia del contratto economico nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata, di copia delle stesse controdeduzioni anche al ricorrente ed all'allenatore le eventuali osservazioni su quanto comunicato dalla Società.

La società convenuta, con raccomandata del 21/01/2012, nel prendere atto della vertenza promossa dall'allenatore Andrea Pensabene, ha premesso che:

- il ricorrente è stato tesserato quale allenatore della Società per la stagione sportiva 2012/2013;
- il compenso annuo lordo di €. 24.000,00, pari ad €. 20.000,00 netti, stabilito in contratto, di cui viene allegata copia, da pagarsi in 10 rate mensili di €. 2.400,00, è stato depositato;
- in data 18/08/2012, l'allenatore è stato tesserato per lo svolgimento dell'attività di tecnico della prima squadra partecipante al campionato di Serie D, Girone H;
- che lo stesso è stato esonerato in data 17/09/2012, tutto ciò premesso ;
- che il reclamante ha richiesto il pagamento della somma di €. 7.200,00 lorde (pari al netto di €. 6.000,00), quale corrispettivo degli stipendi di settembre, ottobre e novembre 2012, ha rappresentato che:
- nei primi giorni di agosto sulla posta pay dell'allenatore, al momento in ritiro a Roccaraso, ha inviato sulla posta pay dell'allenatore la somma di €. 990,00 quale acconto per la stagione sportiva 2012/2013, (la Società sta provvedendo a recuperare la ricevuta, anche se la somma è riscontrabile sull'estratto conto della posta pay dell'allenatore);
- in data 3/09/2012 la Società ha corrisposto all'allenatore la somma di €. 500,00 a mezzo assegno postale in acconto per la stagione sportiva 2012/2013;
- in data 5/10/2012 la Società ha pagato altri €. 3.000,00 con assegno bancario sempre in acconto per la stagione sportiva 2012/2013;
- in data 10/10/2012 ha corrisposto la somma di €. 2.000,00 con assegno bancario in acconto alle mensilità per la stagione sportiva 2012/2013.

La somma dei versamenti effettuati, pari ad € 6.490,00, corrispondono alle tre mensilità di settembre, ottobre e novembre 2012, così come richiesto nel ricorso dall'allenatore.

Inoltre, ha comunicato che nel contratto le parti non hanno previsto che il vitto e l'alloggio doveva essere a carico della Società e che è stata anticipata la somma di € 450,00 nel periodo 16 agosto - 16 settembre 2012, per l'appartamento dove alloggiava l'allenatore e il vitto pari ad € 18,00 al giorno (pranzo e cena) per 28 giorni presso il ristorante Beltrani29 per un totale di € 504,00. L'importo totale di € 450,00+504,00= € 950,00 sostenute per spese di rimborso sono, pertanto, da detrarre dallo stipendio mensile dell'allenatore, di ciò è possibile fornire la documentazione delle spese.

Pertanto, all'allenatore sono state corrisposte € 7.440,00, cioè € 1.440,00 in più rispetto a quanto chiesto in ricorso.

La Società, ancora, ha comunicato che il ricorrente ha chiesto di tenere il figlio in squadra senza tesserarlo e per ciò si è fatta carico delle spese di vitto ed alloggio pari ad € 400,00 presso un bed & breakfast oltre a vitto presso il ristorante Beltrani29 per 28 giorni per una spesa pari ad € 504,00 che va ad integrare la somma dovuta all'allenatore e di ciò è possibile dimostrare con ricevute e testimonianze e anche foto e video di allenamenti a cui ha partecipato il ragazzo.

Alla somma di cui sopra, € 7.440,00 vanno aggiunti € 904,00 che portano il totale ad € 8.348,00.

Avendo corrisposto la somma di € 8.348,00 nulla è dovuto all'allenatore per le mensilità di settembre, ottobre e novembre, così come richiesto con il ricorso.

Risulta, ancora, che sono stati corrisposti a saldo della mensilità di dicembre 2012 € 2.000,00 e acconto di € 348,00 per la mensilità di gennaio 2013.

Alla luce di quanto sopra esposto la Società ha chiesto che il ricorso proposto dall'allenatore Andrea Pensabene venga rigettato e che vengano assunti provvedimenti disciplinari per aver richiesto somme già percepite; inoltre, ha comunicato che è stato inviato un esposto alla Procura Federale della FIGC a carico del ricorrente per presunta guida tecnica di altra Società pur essendo contrattualizzato con la S.S.D. Fortis Trani srl.

Alle controdeduzioni la convenuta ha allegato copia del contratto sottoscritto con il ricorrente per la stagione sportiva 2012/2013, copia di emissione Tessera di Tecnico, copia della lettera di esonero, copia dell'esonero inviato al Settore Tecnico della FIGC, copia di n. 3 assegni non trasferibili intestati a Pensabene Andrea di € 500,00, € 3.000,00, ed € 2.000,00, non intestati alla S.S.D. Fortis Trani srl

Il ricorrente, in data 5/02/2013, per il tramite del suo legale, ha fatto pervenire le sue osservazioni circa l'assunto della Società e ritenute infondate per i seguenti motivi:

- la Società ha omesso di produrre alcuna quietanza di pagamento rilasciata in originale dal ricorrente e comunque di dimostrare l'avvenuta estinzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stipulato dalle parti e depositato presso gli Organi della FIGC competenti;
- la Società resistente si è limitata all'assunto di aver bonificato un acconto di € 900,00 senza fornire alcun riscontro documentale;
- l'assegno postale € 500,00, emesso il 3/09/2012 e prodotto in copia da controparte non è mai stato consegnato al ricorrente, che non ha mai sottoscritto alcuna ricevuta né tantomeno incassato da quest'ultimo e, tra l'altro, è stato emesso da soggetto diverso dalla Società resistente in favore di un beneficiario non indicato e successivamente integrato nella compilazione.
- analoga eccezione viene sollevata in ordine agli assegni bancari di € 3.000,00 e di € 2.000,00, emessi rispettivamente in data 5 e 10/10/2012 da soggetti terzi alla Società resistente, mai consegnati al ricorrente e mai incassati.

Inoltre, ha sostenuto che nessun rilievo giuridico risulta l'assunto secondo cui il vitto e l'alloggio, liquidati in € 954,00 per il periodo 16.08-16.09.2012, risultano essere a carico del ricorrente, atteso che le superiori somme sono evidentemente a carico della Società datrice di lavoro del tecnico professionista.

Ancora, viene contestato l'addebito delle non documentate spese sostenute dalla Società convenuta in ordine al figlio del ricorrente e le asserzioni che quest'ultima avrebbe pagato la somma

complessiva di € 8.348,00 e che pertanto nulla dovrebbe versare per le mensilità di settembre, ottobre e novembre 2012.

Infine, nel riservarsi il diritto di richiedere le mensilità che andranno a maturare successivamente al 30.11.2012, eccipisce la strumentalità e palese infondatezza dell'esposto denuncia per presunta guida tecnica dell'Imperia Calcio da parte del ricorrente, che la Società ha fatto per impressionare negativamente il Collegio Arbitrale e ciò, merita censura ai sensi dell'art. 1 C.G.S. e pertanto, chiede che il Collegio dichiari l'obbligo -

Alla luce di quanto esplicitato fa richiesta a questo Collegio Arbitrale di dichiarare l'inadempimento delle superiori obbligazioni contrattuali contratte dalla S.S.D. Fortis Trani srl nei confronti del ricorrente e di condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di € 7.200,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali delle rispettive date di maturazione(18/09, 18/10 e 18/11/2012) sino all'effettivo soddisfo.

Il Presidente della Società convenuta, in data 14/04/2013, ha fatto pervenire ulteriori considerazioni circa il ricorso prodotto dall'allenatore sopracitato e più precisamente che in data 13/04/2013, alle ore 13,30, presso lo stadio comunale di Trani, a seguito di provvedimento di reintegro dell'esonerato Pensabene Andrea, questi era stato convocato per la guida della squadra fino al termine della stagione sportiva.

Il giorno della convocazione egli, unitamente al magazziniere, ha atteso invano il tecnico il quale non si è presentato violando la normativa della FIGC.

La Società ha inviato al Dipartimento Interregionale una comunicazione della mancata presentazione alla convocazione del tecnico Pensabene Andrea chiedendo il blocco del contratto sottoscritto dalle parti.

Alla stregua di quanto comunicato fa richiesta a questo Collegio di voler risolvere il contratto dell'allenatore per violazione della normativa vigente e di emettere a carico dello stesso un provvedimento disciplinare, nonché di annullare il reclamo e di deferire l'allenatore alla Disciplina per aver richiesto somme già percepite. A questa comunicazione la convenuta ha allegato copia dell'esonero dell'allenatore Pensabene Andrea indirizzato al Settore Tecnico della FIGC, comunicazione dell'esonero del 17/09/2012, comunicazione di blocco e risoluzione contrattuale del 13/04/2013, indirizzata al Dipartimento Interregionale ed all'allenatore Pensabene Andrea, copia di telegramma del 12/04/2013, di convocazione inviata al ricorrente per il giorno 13/04/2013, alle ore 13,30, presso lo stadio comunale di Trani.

Il ricorrente, in data 23/04/2013, sempre per il tramite del suo legale, ha inviato osservazioni alle contro deduzioni della Società convenuta, datate 14/04/2013, sostenendo che le stesse "sono inammissibili, improcedibili nonché comunque infondate per i motivi analiticamente riportati":

- a- la Società ha ritualmente inviato le note non previste dalla normativa della FIGC né tantomeno dalla lettera dell'8.01.2013. per tale ragione le difese, domande ed eccezioni della controparte non potranno essere esaminate né tenute in considerazione, pena la illegittimità della decisione;
- b- la Società non ha assolto al compito di provare la sua ragione avendo omesso di produrre quietanze di pagamento rilasciate in originale dal ricorrente e quindi di dimostrare l'avvenuta estinzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stipulato dalle parti e regolarmente depositato presso gli Uffici della LND;
- c- per scrupolo di giudizio si comunica che l'allenatore non ha ricevuto il telegramma spedito il 12/04/2013, in quando ha trasferito la propria residenza da via Giotto n.78 al nuovo sito in via Badia n. 259/A di Palermo;
- d- di censurare il comportamento tenuto dalla controparte che in maniera strumentale e infondato ribadisce di aver presentato un esposto denuncia "per presunta guida tecnica dell'Imperia Calcio" il tutto allo scopo di impressionare negativamente il Collegio Arbitrale ed in spregio dell'art. 1 C.G.S.;
- e- di ritenere e dichiarare l'inadempimento delle superiori obbligazioni contrattuale della S.S.D. Fortis Trani nei confronti del ricorrente e di conseguenza condannare la sopra citata

al pagamento del dovuto, pari ad € 7.200,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle rispettive data di maturazione (18.09, 18.10 e 18.11.2012 sino all'integrale soddisfo).

Il Presidente della Società convenuta, in data 2.05.2013, ha fatto pervenire ulteriori contro deduzioni a quanto comunicato dal ricorrente con raccomandata del 23/04/2013, sostenendo che la convocazione dell'allenatore è stata inviata alla residenza di via Giotti n. 8 di Palermo, così come indicato in contratto stipulato per la stagione sportiva 2012/2013, che il cambio di residenza sarebbe dovuto essere comunicato tempestivamente alla Società la quale non poteva sapere dell'avvenuto cambio di indirizzo e che con la presente comunicazione convocava nuovamente il tecnico, presso lo stadio comunale di Trani, per le ore 13,30, del giorno 9 maggio 2013.

Circa l'inammissibilità delle controdeduzioni la stessa sostiene di poter controbattere sempre le osservazioni della controparte per difendere le proprie tesi fino alla data della decisione del Collegio Arbitrale.

Ancora, ha comunicato che la prova documentale delle ricevute di pagamenti effettuati al ricorrente sono state inviate in copia al Collegio Arbitrale e che potranno essere richieste in qualsiasi momento, mentre rappresenta al Collegio Arbitrale che le quietanze in originale relative agli importi richiesti nella vertenza dall'allenatore sono state già inviate in copia e sono a disposizione del Collegio.

Infine, ha ribadito che non è affatto strumentale la decisione di presentare contro il ricorrente Pensabene esposto alla Procura Federale della FIGC " per presunta guida tecnica dell'Imperia Calcio", inviata il 18/01/2013 e, pertanto, richiede di voler risolvere il contratto dell'allenatore per violazione della normativa federale, di emettere provvedimenti disciplinari nei confronti del sopra citato e di deferirlo per aver richiesto somme già percepite.

Il Segretario di questo Collegio, con raccomandata del 21/05/2013, ha chiesto alla Procura Federale se sono stati aperti accertamenti relativi alla vertenza prodotta dall'allenatore Pensabene Andrea contro la S.S.D. Fortis Trani srl.

Il Segretario della Procura Federale, in data 24/05/2013, ha comunicato che a quella data non risulta aperto alcun procedimento relativo alla vertenza segnalata.

Con ricorso del 2/07/2013, l'avv. Marco Sabato, legale dell'allenatore Professionista di 1^a Ctg. Uefa A Andrea PENSABENE, indirizzato anche alla S.S.D. Fortis Trani srl., ha adito nuovamente questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della sopracitata Società, il pagamento di €. 16.800,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle rispettive date maturate (18.12.2012, 18.01, 18.02, 18.03, 18.04, 18.05 e 18.06.2013) fino all'integrale soddisfo.

La Società convenuta in merito a questo ricorso non ha fatto pervenire alcuna contro deduzione.

Questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Pensabene Andrea è meritevole di parziale accoglimento.

La Società convenuta non ha fornito a questo Collegio Arbitrale la prova con la produzione di ricevute di pagamenti effettuati al ricorrente e debitamente quietanzate dallo stesso.

I tre assegni prodotti dalla Società per un importo pari ad € 5.500,00 non costituiscono prova di pagamento al Pensabene Andrea in quanto emessi da soggetti estranei alla S.S.D. Fortis Trani, così come altri emolumenti che la convenuta sostiene di aver elargito al ricorrente in quanto non dimostrati con la presentazione di ricevute intestate al tecnico e quietanzate da quest'ultimo.

La presenza nel ritiro del figlio del ricorrente, come indicato dalla convenuta, non costituisce motivo d'esame di questo Collegio in quanto non facente parte di materia contrattuale.

Gli accertamenti esperiti presso gli Uffici della Procura Federale non hanno avuto riscontro negativo circa l'assunto della S.S.D. Fortis Trani srl di denuncia presentata per gli addebiti elencati dalla Società convenuta nei confronti del ricorrente.

L'allenatore, di contro, ha ommesso di comunicare alla Società il cambio di domicilio e, pertanto, non può trovare giustificazione alcuna la mancata presentazione alla convocazione per il giorno 13/04/2013, ore 13,30, fatta dal Presidente della convenuta con telegramma del 12/04/2013.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della S.S.D. Fortis Trani srl di corrispondere all'allenatore Andrea Pensabene la somma di €. 18.720,00 (sette mensilità di € 2.400,00 cadauna ed € 1920,00 per 24 giorni del mese di aprile 2013) a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, su cui andranno operate le ritenute dovute come per legge,oltre ad € 320,00 per interessi equitativamente calcolati,per un totale di € 19.040,00.

Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.-

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO

Con ricorso del 9 gennaio 2013 l'allenatore dilettante signor Gianluca Martina, assistito dallo Studio Legale Memmi, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. A. Toma Maglie partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale della Puglia, nella stagione sportiva 2012/2013.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 5 settembre 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento omnicomprensivo, di € 5.400,00 (Cinquemilaquattrocento/00) da corrispondersi entro la stagione sportiva di pertinenza.

Con il reclamo in esame, il signor Gianluca Martina, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. A. Toma Maglie di corrispondergli l'intero importo di € 5.400,00 (Cinquemilaquattrocento/00) non avendo la società provveduto ad onorare l'accordo sottoscritto. Sulla predetta somma il tecnico richiede gli interessi di mora.

Il Comitato Regionale della Puglia, su richiesta del 20 marzo 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax del 24 maggio successivo ha comunicato il regolare deposito dell'accordo in data 11 settembre 2012 ed allegando inoltre una lettera di esonero del tecnico datata 15 ottobre 2012 con conseguente lettera di messa a disposizione dell'allenatore datata 24 ottobre 2012.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 6 febbraio 2013, ricevuta dalla società A.S.D. A. Toma Maglie il 14 febbraio e dal tecnico il 12 febbraio successivi, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. A. Toma Maglie nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. A. Toma Maglie di corrispondere all'allenatore signor Gianluca Martina la somma di € 5.505,00 (cinquemilacinquecentocinque/00) così determinata: quanto ad € 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00) corrispondente a quanto dovuto a titolo di premio di tesseramento ed € 105,00 (centocinque/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Vincenzo CAROPPI / ASD ACCADEMIA COLOGNO CALCIO

(94/23)

ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Vittorio RUSSIANO

L'allenatore dilettante Caroppi Vincenzo iscritto nei ruoli del S.T.F. ha adito questo Collegio Arbitrale per il mancato pagamento della somma di € 1000,00 oltre gli interessi di mora, pari alla quarta rata con scadenza 30/6/2012, dell'accordo economico stipulato tra le parti in data, 02/9/2011. Detta scrittura privata prevedeva un premio tesseramento di € 4.000,00 da percepire in quattro rate da 1000,00 euro cadauna, l'ultima scadente il 30/6/2012, per attività di allenatore della prima squadra, partecipante al campionato regionale lombardo di 1^ categoria girone L, per la stagione sportiva 2011/2012.

In data 11 febbraio 2013 la Segreteria di questo Collegio Arbitrale invitava le parti a produrre proprie difese.

La società resistente con raccomandata del 07/3/2013 ha comunicato di aver sospeso il pagamento dell'ultima rata di € 1000,00 spettante al Sig. Caroppi per la stagione sportiva 2011/2012, in quanto è stata inoltrata una comunicazione di illecito sportivo alla Procura Federale della FIGC che vedeva coinvolto in modo diretto il Sig. Caroppi.

Veniva richiesto da parte della Segreteria del Collegio al CR Lombardia L.N.D. di comunicare la data del deposito del contratto in ossequio della normativa federale.

La società resistente in data 23/5/2013 ha comunicato che non vi era l'obbligo del deposito dello stesso.

In data 21/5/2013 veniva chiesto alla Procura Federale se pendeva una vertenza nei confronti dell'allenatore Caroppi al fine di procedere alla definizione della vertenza in oggetto.

La Procura ha risposto che in merito non risultava aperto nessun procedimento.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione preso atto della comunicazione della Procura Federale della FIGC in merito alla eventualità di una sospensione della controversia in oggetto, tenuto conto che la società resistente in merito alla richiesta di pagamento della somma di € 1000,00 riferita all'ultima rata dell'accordo economico nulla ha eccepito, anzi ha ammesso di aver proceduto alla sospensione di detto pagamento in attesa della determinazione della Procura Federale in merito al ventilato illecito sportivo che vedeva direttamente coinvolto il Sig. Caroppi.

Tanto premesso il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio arbitrale in accoglimento del ricorso dichiara l'obbligo della società ASD ACCADEMIA COLOGNO CALCIO di corrispondere all'allenatore CAROPPI VINCENZO la somma di € 1000,00 (mille), oltre agli interessi di mora equitativamente calcolati pari ad € 19,00 per un totale di € 1.019,00.

L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Giancarlo RIOLFO / ASD IMPERIA

(98/23)

ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 07 gennaio 2013 l'allenatore professionista RIOLFO GIANCARLO regolarmente iscritto nei ruoli del ST della FIGC assunto dalla Società in qualità di allenatore della prima squadra ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla ASD IMPERIA partecipante al Campionato Serie " D,, girone A di pagargli la somma di € 2000 per il premio di tesseramento oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria.

Asserisce che a fronte di due scritture private redatte in data 15.08.2010 e 01.08.2011 a firma del legale rappresentante della società la ASD IMPERIA si è impegnata a corrispondere all' esponente i due premi di tesseramento annuali di € 7500 suddivisi in 10 rate da € 750 cadauna con scadenza ad ogni 15 del mese per la stagione 2010-2011 ed il giorno 10 di ogni mese per la stagione 2011-2012. In data 05.05.2012 considerata la situazione debitoria della Società le parti pattuivano che il pagamento avvenisse mediante corresponsione di € 1000 in numero di 15 rate mensili cadauna di € 1000 scadente il primo di ogni mese iniziando il 1° giugno 2012 sino il 1° agosto 2013. La stessa Società non ha effettuato il pagamento delle 2 rate di € 1000 scadute in dicembre 2012 e gennaio 2013. La ASD IMPERIA invitata da questo Collegio il giorno 13-02-2013 con raccomandata A/R nulla ha controdedotto. Il Comitato Interregionale su richiesta del Segretario di questo Collegio il giorno 27 marzo 2013 comunicava che il contratto 2011-2012 era stato depositato.

Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che, stante ogni mancata contestazione della convenuta, il ricorso è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla ASD IMPERIA di pagargli la somma di € 2000 inerente le due rate di € 1000 scadute in dicembre 2012 e gennaio 2013 oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari a €30 per un totale di € 2030, mentre per le rate successive qualora il ricorrente volesse, potranno essere valutate a seguito di eventuale ulteriore ricorso.

L'importo complessivo di € 2010 andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle nuove disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 6 febbraio 2013 l'allenatore dilettante signor Roberto Scarnecchia, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della società A.C. Voghera srl partecipante al campionato Interregionale di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti, nella stagione sportiva 2012/2013.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 6 agosto 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) L'importo doveva essere erogato in dieci rate da € 750,00 (settecentocinquanta/00) ciascuna e più precisamente all'ultimo giorno dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013.

Con il reclamo in esame, il signor Roberto Scarnecchia, chiede a questo Collegio di far obbligo alla Società di corrispondergli l'importo di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) non avendo la società provveduto, alla data del ricorso, a saldare quanto dovutogli ai sensi di quanto previsto dall'accordo economico; sulla predetta somma domanda gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 17 maggio 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 22 maggio successivo ha comunicato il regolare deposito dell'accordo in data 8 agosto 2012.

La società A.C. Voghera Srl, con raccomandata del 27 febbraio 2013, ha contro dedotto all'allenatore affermando che a suo tempo aveva sospeso i pagamenti considerato che in data 9 ottobre 2012 la raccomandata con la quale esonerava l'allenatore le era ritornata con la dicitura "non recapitata per indirizzo sconosciuto". Ad ogni buon conto era disponibile a "procedere alla liquidazione delle mensilità maturate" qualora le fossero stati comunicati gli estremi delle coordinate bancarie del tecnico.

Il signor Roberto Scarnecchia con raccomandata del 2 aprile 2013 comunicava alla società il codice IBAN a cui avrebbe dovuto fare riferimento per onorare quanto da lei dovutogli. Con successiva raccomandata del 20 maggio 2013 il tecnico sollecitava la società A.C. Voghera srl ad adempiere ai suoi impegni.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la società A.C. Voghera srl, ad oggi non risulta aver provveduto a saldare il suo debito, peraltro riconosciuto nella sua raccomandata del 27 febbraio 2013, e considerato altresì che nulla ha ritenuto di replicare alle due raccomandate inviatele dall'allenatore ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.C. Voghera srl di corrispondere all'allenatore signor Roberto Scarnecchia la somma di € 4.575,00 (quattromilacinquecentosettantacinque/00) così determinata: quanto ad € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) quale importo relativo alle rate scadute alla data del ricorso e non onorate (gennaio 2013) ed € 75,00 (settantacinque/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.

(106/23)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

Con ricorso dell'11 febbraio 2013 l'allenatore di terza categoria signor Giovanni Coccone, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della società Centro Sportivo Bosa partecipante, nella stagione sportiva 2011/2012, al campionato di 1^ categoria, girone C del Comitato Regionale Sardegna.

Nel ricorso l'allenatore precisa che, con una scrittura privata, datata 16 settembre 2011, la suindicata Società si è impegnata a riconoscergli un rimborso spese totale di 9.000,00 (novemila/00) euro annui, da ricevere nell'arco della stagione sportiva e comprensivo delle spese di viaggio, che il tecnico individua in € 1.500,00 (millecinquecento/00)

Con il reclamo in esame, il signor Coccone chiede a questo Collegio di far obbligo alla società Centro Sportivo Bosa di corrispondergli l'importo di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) avendo la società provveduto a versargli solo € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) di quanto previsto dal contratto. Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Comitato Regionale Sardegna, su richiesta del 17 maggio 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 20 maggio successivo, ha trasmesso copia dell'accordo intercorso tra le parti e regolarmente depositato in data 11 ottobre 2011.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 25 marzo 2013, ricevute dalla società Centro Sportivo Bosa e dall'allenatore il 29 marzo successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che:

- la generica definizione di "rimborso spese [... ..] comprensiva di spese di viaggio" del contratto sottoscritto dalle parti, possa e debba essere considerato analogo se non uguale ad un premio di tesseramento annuale;
- la società Centro Sportivo Bosa nulla ha ritenuto di contro dedurre;
- l'importo previsto dal contratto in argomento per la stagione sportiva 2011/2012 è superiore al massimale previsto per gli allenatori delle squadre partecipanti al Campionato di 1^ Categoria individuato in € 5.000(cinquemila/00)con Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 201 del 22 maggio 2012;

ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e, prendendo come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza, dichiara l'obbligo della società Centro Sportivo Bosa di corrispondere all'allenatore signor Giovanni Coccone la somma di € 510,00 (cinquecentodieci/00) così determinata: quanto ad € 500,00 (cinquecento/00) per il saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012 ed € 10,00 (dieci/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.

(107/23)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

Con ricorso dell'11 febbraio 2013 l'allenatore di base signor Graziano Rotelli, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore in seconda della prima squadra della società Centro Sportivo Bosa partecipante, nella stagione sportiva 2011/2012, al campionato di 1^a categoria, girone C del Comitato Regionale Sardegna.

Nel ricorso l'allenatore precisa che, con una scrittura privata, datata 16 settembre 2011, la suindicata Società si era impegnata a riconoscergli un rimborso spese totale di 9.000,00 (novemila/00) euro annui, da ricevere nell'arco della stagione sportiva e comprensivo delle spese di viaggio, che il tecnico individua in € 1.500,00 (millecinquecento/00)

Con il reclamo in esame, il signor Rotelli chiede a questo Collegio di far obbligo alla società Centro Sportivo Bosa di corrispondergli l'importo di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) avendo la società provveduto a versargli solo l'importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di quanto previsto dal contratto. Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Comitato Regionale Sardegna, su richiesta del 17 maggio 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 20 maggio successivo, ha trasmesso copia dell'accordo intercorso tra le parti e regolarmente depositato in data 11 ottobre 2011.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 25 marzo 2013, ricevute dalla società Centro Sportivo Bosa il 29 marzo successivo e dall'allenatore il 2 aprile 2013, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che:

- la generica definizione di "rimborso spese [... ...] comprensiva di spese di viaggio" del contratto sottoscritto dalle parti, possa e debba essere considerato analogo se non uguale ad un premio di tesseramento annuale;
- la società Centro Sportivo Bosa nulla ha ritenuto di contro dedurre;
- l'importo previsto dal contratto in argomento per la stagione sportiva 2011/2012 è superiore al massimale previsto per gli allenatori delle squadre partecipanti al Campionato di 1^a Categoria individuato in € 5.000,00(cinquemila(00) con Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 201 del 22 maggio 2012;

ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e, prendendo come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza, dichiara l'obbligo della società Centro Sportivo Bosa di corrispondere all'allenatore signor Graziano Rotelli la somma di € 3.566,00,così determinata: quanto ad € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per il saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012 ed € 66,00 (sessantasei/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Antonino FAVRO / ACD CITTA' di CONCORDIA

(108/23)

ARBITRI:sigg. Mariano SILVELLO e Ivano CORRADA

L'allenatore dilettante Antonino Favro, in data 12 febbraio u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'ACD CITTA' di CONCORDIA di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.

Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: all. Matteo BRESCIANI / U.S. COMACCHIO LIDI

(109/23)

ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA

L'allenatore di Base Matteo Bresciani in data 15 febbraio 2013 si rivolge a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento di €.4.600,00 da parte della società U.S. Comacchio Lidi a saldo della cifra pattuita sul contratto stipulato con la medesima in data 22 agosto 2011. In tale accordo la U.S. Comacchio Lidi nell'assumere il tecnico Matteo Bresciani quale allenatore responsabile della prima squadra, partecipante al campionato regionale Emilia Romagna di Promozione, si impegna a riconoscergli un compenso annuo di €5.000,00 ripartito in 10 rate mensili da €500,00 cadauna da pagarsi alla fine di ogni mese a decorrere dall'agosto 2011 fino al maggio 2012. Comunica di essere stato esonerato per iscritto in data 8 novembre 2011 e di aver successivamente cercato nel mese di dicembre un accordo con il presidente della società per una soluzione bonaria di quanto a lui dovuto, non ricevendo tuttavia risposta al suo scritto. Tali documenti unitamente al contratto economico vengono allegati al ricorso. Richiede infine gli vengano riconosciuti gli interessi di mora per il ritardato pagamento.

Con raccomandata del 25 marzo 2013 il Segretario del Collegio invita la società U.S. Comacchio Lidi a presentare le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Matteo Bresciani ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

In data 6 aprile 2013 la U.S. Comacchio Lidi invia un proprio scritto al Collegio Arbitrale con il quale dichiara che al tecnico "nulla è dovuto in quanto il medesimo invitato dopo il suo esonero a presentarsi per assumere il nuovo incarico di allenatore della squadra "pulcini" declinava l'offerta sostenendo che il suo tesseramento non contemplava quanto da noi richiesto. (Tali documenti vengono allegati alle controdeduzioni.) Alla luce di quanto sopra descritto la società scrivente ritiene, in base alle Leggi Federali in materia, di nulla dover corrispondere al sig. Matteo Bresciani.

In data 12 aprile 2013 l'allenatore Bresciani scrive al Collegio Arbitrale le proprie osservazioni contestando le argomentazioni riportate dalla società nelle controdeduzioni circa il suo mancato impegno ad allenare la squadra "pulcini" in quanto nel contratto sottoscritto dalle parti il ruolo previsto era "incarico di tecnico della prima squadra" e che pertanto cambi di mansione proposti dalla società, come stabilito dall'art.4 dell'accordo tipo, possono avvenire solo con il consenso scritto da parte del tecnico. Conferma quindi le richieste avanzate nel suo ricorso.

Il Comitato Regionale Emilia Romagna, su richiesta del 17 maggio 2013 inviata dal Collegio Arbitrale, trasmette copia del contratto regolarmente depositato unitamente a copia del tesseramento del tecnico

Il Collegio Arbitrale presa visione degli atti pervenuti e delle osservazioni giustamente presentate dal ricorrente circa il suo rifiuto ad un cambio di mansione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società U.S. Comacchio Lidi a corrispondere all'allenatore Matteo Bresciani la somma di €. 4.600,00 a saldo del premio di tesseramento e di €105,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di €. 4.705,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'Art.94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato Art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Massimo TAGLIALATELA / ASD PROGETTO CALCIO S. ELIA

(110 / 23)

ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Cesare DOBICI

Con ricorso del 18 febbraio 2013 l'allenatore dilettante Massimo Tagliatela, regolarmente iscritto nei ruoli federali, dichiara di essere stato assunto come allenatore della squadra degli Juniores Nazionali, dalla società Progetto Calcio S.Elia, per la stagione sportiva 2012/2013. Il tutto sancito da un accordo economico sottoscritto dalle parti, dove la società si era impegnata per un riconoscimento economico di euro 3.000,00 come premio di tesseramento, suddiviso in tre ratei uguali di euro 1.000,00 cadauno con scadenze al 31 agosto 2012, 22 dicembre 2012 e 31 maggio 2013, oltre al rimborso spese relativo all'art.2b compreso nell'accordo stipulato.

Comunica di essersi dimesso in data 25 dicembre 2012. Premesso quanto sopra con il presente reclamo, il ricorrente dichiara di aver percepito solamente la somma di euro 500,00, e chiede a questo Collegio di far obbligo alla società al pagamento dei restanti 1.500,00 euro, quale residuo dei ratei scaduti, oltre ad euro 630,00 quale rimborso spese sostenute e debitamente documentate, per un totale di euro 2.130,00 oltre agli interessi di mora.

Nonostante il Collegio Arbitrale in data 28 marzo 2013 avesse invitato la società ad fornire le proprie controdeduzioni, la stessa nulla ha risposto.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta dichiara il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso del sign. Massimo Tagliatela e fa obbligo alla società Progetto Calcio S.Elia, al pagamento della somma totale di euro 2.130,00 come residuo del premio di tesseramento mancante e al rimborso spese sostenute, oltre ad euro 40,00 quali interessi equitativamente calcolati, per un totale di euro 2.170,00.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Raffaele PINZANI / GSD ROSIGNANO SEI ROSE

(111/23)

ARBITRI:sigg. Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI

L'allenatore dilettante Raffaele Pinzani, in data 20 febbraio u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per il GSD Rosignano Sei Rose di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.
Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

In data 20 febbraio 2013 l'Avv. Giuseppe Caruso, nominato ufficialmente dall'allenatore di Base Massimo Agovino a rappresentarlo e difenderlo in virtù di espresso mandato, inoltra vertenza economica a questo Collegio Arbitrale contro la società S.S.D. Città Potenza partecipante al campionato Interregionale di serie D.

Nel ricorso presentato il legale del tecnico espone quanto segue:

Con accordo stipulato in data 23 ottobre 2012 la società S.S.D. Città Potenza nell'assumere l'allenatore Massimo Agovino quale responsabile della prima squadra per la stagione 2012-2013, si era impegnata a riconoscergli un compenso annuo di € 10.000,00 da corrispondersi in ratei mensili, con scadenze alla fine di ogni mese, per sette mensilità di cui la prima al 30 di novembre 2012 per l'importo di € 1.432,00 e le successive dal dicembre 2012 al maggio 2013 per l'importo di € 1.428,00 cadauna.

Dichiara che il suo assistito dopo essere stato informato, in data 23 novembre 2012, dal Gruppo Regionale AIAC Basilicata della volontà della società S.S.D. Città Potenza di sollevarlo dal suo incarico ne aveva ricevuto ufficialmente conferma il 10 dicembre 2012 con lettera scritta di esonero inviata dalla medesima ed alla quale il tecnico rispondeva annunciando di aver preso atto di tale decisione rimanendo a disposizione della società fino al termine della stagione sportiva 2012/2013 relativamente agli accordi previsti nel contratto.

Non avendo percepito nulla di quanto pattuito nell'accordo economico l'avv. Caruso si rivolge al Collegio Arbitrale affinché venga riconosciuta al suo assistito da parte della società S.S.D. Città Potenza la somma di € 4.288,00 a pagamento dei ratei scaduti dal 30 novembre 2012 al 30 gennaio 2013 oltre gli interessi per il ritardato pagamento.

Al ricorso, oltre la ricevuta della raccomandata attestante l'invio della presente vertenza alla controparte e copia della comunicazione dell'esonero del tecnico Agovino con successiva lettera di preso atto del suo allontanamento, vengono allegati copia del suo tesseramento e originale del contratto economico stipulato con la società S.S.D. Città Potenza.

Con raccomandata del 28 marzo 2013 il Segretario del Collegio invita la società S.S.D. Città Potenza a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Agovino ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

In data 15 aprile 2013 perviene al Collegio Arbitrale una lettera della società (spedita per conoscenza anche al sig. Massimo Agovino) con la quale viene segnalato che nessun reclamo è mai pervenuto alla sede della S.S.D. Città Potenza ed invita pertanto ad inviare il suddetto all'indirizzo di viale Marconi c/o stadio A. Viviani di Potenza.

L'Avv. Giuseppe Caruso il 13 giugno 2013 in un suo scritto al Collegio conferma l'invio della raccomandata con il ricorso spedita alla società all'indirizzo segnalato dalla medesima in data 20 febbraio 2013 allegando nuovamente copie delle ricevute unitamente alla raccomandata stessa rientrata per mancato ritiro e compiuta giacenza notificata dall'ufficio postale di Potenza.

Il Dipartimento Interregionale su richiesta del 17 maggio 2013 inviata dal Collegio Arbitrale, trasmette copia del contratto regolarmente depositato.

Preso visione degli atti pervenuti ed in considerazione del fatto che la società S.S.D. Città Potenza, come dimostrato dalle ricevute della controparte e dalla notifica dell'ufficio postale, era stata messa a conoscenza dell'arrivo della raccomandata recante la vertenza in atto e che unicamente per propria volontà non aveva voluto procederne al ritiro, il Collegio decide di accogliere il ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società S.S.D. Città Potenza al pagamento a favore dell'allenatore Massimo Agovino della somma di €.4.288,00 a saldo dei ratei richiesti dal novembre 2012 al gennaio 2013 e di €.90,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di €. 4.378,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Per quanto riguarda le altre scadenze del contratto non richieste, qualora non siano state nel frattempo onorate, potranno essere reclamate a questo Collegio con un successivo ricorso.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'Art.94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato Art.8 comma 15 del CGS.

(114/23)

ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Vittorio RUSSIANO

Con ricorso del 05 febbraio 2013 l'allenatore di base Antonio CICHETTI regolarmente iscritto nei ruoli del ST della FIGC assunto dalla Società in qualità di allenatore della prima squadra ha chiesto a questo collegio di far obbligo alla ASD SOCCER LAGONEGRO "04,, partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Basilicata di pagargli la somma di € 2600 per il premio di tesseramento di Euro 5200 distribuito in quattro rate mensili di Euro 1300 scadenti il 31-10 e il 31-12-2012 il 28-2 e il 30-4-2013 oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Il tecnico comunica di essere stato esonerato il 19 settembre 2012 con lettera della Società a firma del Legale Rappresentante Mimmo Fortunato e subito dopo con lettera raccomandata del 28-9-2012 lo stesso informava di restare a disposizione della Società fino al termine della stagione sportiva.

Asserisce inoltre che a fronte di un accordo stipulato e regolarmente depositato il 7 settembre 2012 presso il Comitato Regionale Basilicata la ASD SOCCER LAGONEGRO " 04,, non ha effettuato il pagamento delle 2 rate di € 1300 scadute in ottobre 2012 e dicembre 2012 mentre per le due rate di € 1300 scadute il 28-2 e 30-04-2013 il CICHETTI presentava a questo Collegio e alla Società ASD SOCCER LAGONEGRO "04,, nuovo ricorso datato 02-10-2013. La ASD SOCCER LAGONEGRO"04,, invitata da questo Collegio il giorno 28-03-2013 con raccomandata A/R nulla ha controdedotto. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla ASD SOCCER LAGONEGRO"04,, di pagargli la somma di € 5845 inerente le due rate di € 1300 scadute in ottobre 2012 e dicembre 2012 oltre quelle scadute il 28-2 e 30-04-2013 più Euro 645,12 per rimborso spese regolarmente documentate oltre gli interessi legali equativamente calcolati pari a €100 per un totale di € 5945. L'importo complessivo andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale. Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle nuove disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: sig. Vincenzo CESTARO / U.S.D. PRO CAVESE

(115/23)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

Con ricorso del 26 febbraio 2013 il preparatore atletico Vincenzo Cestaro adiva questo Collegio,perche gli venisse riconosciuto da parte dell'USD Pro Cavese,in forza di accordo economico sottoscritto con la resistente nella qualità e con le funzioni specifiche di preparatore atletico della prima squadra per la stagione sportiva 2012/13,il pagamento in proprio favore dell'importo previsto nel predetto accordo economico.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

Il ricorrente ha dichiarato di essere stato ingaggiato e di aver svolto le funzioni di preparatore atletico.Orbene tale qualifica professionale rende estraneo il ricorrente alla presente giurisdizione,prevista esclusivamente per gli allenatore,che svolgano effettivamente tale funzione ed attività attraverso la direzione tecnica della squadra,e le Società affiliate,in caso di controversie economiche tra detti soggetti giuridici.

Ne consegue che l'inserimento in organico del Cestaro nella qualità e nelle funzioni di preparatore tecnico sottrae lo stesso alla giurisdizione esercitata da questo Collegio Arbitrale.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale dichiara inammissibile il ricorso proposto dal signor Vincenzo Cestaro contro l'U.S.D. PRO CAVESE.

La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA:all. Alberto RIZZETTO / U.P.D. CITTA' di MUSILE

(116/23)

ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Vittorio RUSSIANO

Con ricorso del 28/02/2013 l'allenatore Alberto RIZZETTO regolarmente iscritto nei ruoli del STF, ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla U.P.D. CITTA' DI MUSILE partecipante al campionato Regionale Veneto di Promozione 2011/2012 di pagargli la somma di € 7100 a saldo del premio di tesseramento stabilito in € 9500 oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Il tecnico comunica di essere stato esonerato il 1° febbraio 2012 con lettera a firma del Presidente Antonio CISARIA e subito dopo con raccomandata del 17/04/2012 lo stesso informava di rimanere a disposizione della Società fino al termine della stagione sportiva.

Asserisce che a fronte di accordo stipulato e regolarmente depositato in data 24/10/2011 la U.P.D. CITTA' DI MUSILE sino al giorno dell'esonero gli aveva versato Euro 2400 a fronte di Euro 9500 stabiliti dal contratto, risultando debitrice nei suoi confronti di Euro 7100. Il giorno 4 aprile 2013 invitata da questo Collegio Arbitrale con raccomandata A/R, la società U.P.D. CITTA' DI MUSILE nulla ha ritenuto di controdedurre. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.

L'importo previsto dal contratto in argomento per la stagione sportiva 2011/12 è superiore al massimale previsto per gli allenatori delle squadre partecipanti al campionato di promozione, individuato in € 7.000 con Comunicato Ufficiale della L.N.D. n.201 del 22/05/2012.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso proposto dall'allenatore dilettante Alberto RIZZETTO e fa obbligo alla U.P.D. CITTA' DI MUSILE di pagargli la somma di € 4.600 oltre € 80 per interessi legali equitativamente calcolati per un totale di Euro 4.680. L'importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale. Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera e' inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell' art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Marco APRILE / ASD KAMARAT

(117 / 23)

ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Cesare DOBICI

Con ricorso del 1° marzo 2013 l'allenatore di Base Marco Aprile, presentava ricorso a questo Collegio Arbitrale, lamentando il mancato pagamento da parte della società ASD Kamarat della somma di euro 7.000,00, oltre all'indennità kilomtrica sostenuta nell'esercizio delle sue funzioni e agli interessi legali maturati. Nell'accordo economico sottoscritto in data 31/7/2012 e regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Sicilia, la società si era impegnata a riconoscere al tecnico la somma di euro 8.000,00 come premio di tesseramento. In virtù di quanto pattuito l'allenatore assumeva la responsabilità tecnica della prima squadra dell'ASD Kamarat, compagine militante nel campionato di Eccellenza, per la stagione sportiva 2012/2013. Il ricorrente comunica di essere stato esonerato in data 12 novembre 2012 e di aver dato la disponibilità, tramite raccomandata, di rimanere a disposizione fino a fine stagione. Dichiaro che nonostante i diversi solleciti per arrivare ad una soluzione, la società è rimasta inadempiente.

Il Collegio Arbitrale presa visione degli atti pervenuti, considerando altresì che la società non ha inviato alcuna controdeduzione, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento. Non può essere riconosciuto al tecnico il rimborso spese in quanto non ha fornito alcuna documentazione in merito.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Marco Aprile e fa obbligo alla società ASD Kamarat di corrispondere al ricorrente la somma di euro 7.000,00 a saldo del premio di tesseramento e di euro 140,00 quali interessi equitativamente calcolati, per un totale di euro 7.140,00.

Nulla è dovuto per le spese legali, in quanto non previste.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma13 delle NOIF e collegato all'art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Giovanni PRIOLA / ASD FEMMINILE CAGLIARI

(118 / 23)

ARBITRI: Mariano SILVELLO e Ivano CORRADA

Con ricorso del 4 marzo 2013 l'allenatore dilettante Priola Giovanni ha adito questo Collegio arbitrale, esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra dell'ASD Femminile Cagliari, partecipante al campionato nazionale A2 Femminile organizzato dal Comitato Regionale della FIGC per la stagione 2011/12. Con il reclamo in esame il sig. Priola precisa di aver sottoscritto in data 29/02/2012 con la società, un accordo economico regolarmente depositato di euro 6.000,00 come premio di tesseramento da pagarsi in un'unica soluzione. Chiede pertanto a codesto Collegio di far obbligo alla società al pagamento di quanto pattuito, non avendo a tutt'oggi ricevuto nessun compenso.

Comunica che in data 17 gennaio 2013 il Comitato Regionale Sardegna ha ufficializzato la cessazione dell'attività dell'ASD Femminile Cagliari.

Il Collegio ha invitato con raccomandata del 4 aprile 2013 la società a fornire le proprie controdeduzioni, ricevendo nessun riscontro.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Priola Giovanni e fa obbligo alla società ASD Femminile Cagliari di corrispondere al tecnico la somma di euro 6.000,00 oltre agli interessi equitativamente calcolati in euro 120,00 per un totale di euro 6.120,00.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle Noif e collegato all'art. 8 comma 15 del CGS.